Progetto di discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi

T.A.R. Veneto, Sez. IV 7 gennaio 2025, n. 14 - Raiola, pres.; Orlandi, est. - Comune di Sorgà (avv. Ceruti) c. Regione Veneto (avv. Londei, Zanlucchi, Quarneti) ed a.

Ambiente - Progetto di discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi - Discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile - Provvedimento favorevole di compatibilità ambientale - Provvedimento di autorizzazione integrata ambientale.

(Omissis)

FATTO

A. Il procedimento autorizzatorio.

1. Il presente contenzioso riguarda l'articolata vicenda amministrativa che ha condotto al rilascio a favore della società Rottami Metalli Italia RMI S.p.A (di seguito "RMI") del provvedimento autorizzatorio unico regionale (di seguito "PAUR") per la realizzazione della discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta del Comune di Sorgà, in provincia di Verona.

Il PAUR è stato rilasciato dalla Regione Veneto, Area Tutela e Sicurezza del Territorio, con decreto 11 gennaio 2023 n. 1. Il progetto approvato prevede, in estrema sintesi lo scavo di due bacini profondi circa 2,5 metri, impermeabilizzati sul fondo e coperti sulla sommità, nei quali conferire in poco più di sei anni un quantitativo di 950.000 metri cubi di rifiuti costituiti da car fluff, cioè quella frazione del rottame derivante dalla demolizione di veicoli che non può essere recuperata. Il rifiuto residua dalle operazioni di recupero dei rottami svolte presso gli impianti di RMI a Castelnuovo del Garda e a Lainate.

L'area di progetto insiste in aperta campagna, a sud-ovest del centro abitato di Sorgà, in prossimità del confine con Comuni mantovani di Castel d'Ario, di San Giorgio Bigarello e di Castelbelforte.

Per quanto di interesse il procedimento amministrativo si è dipanato secondo quanto si va ora a illustrare.

2.1. Il procedimento è stato avviato a seguito dell'istanza che la società RMI ha presentato alla Regione il 16 novembre 2020, ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (cod. amb.).

È seguita la fase di consultazione e di verifica dell'adeguatezza e della completezza della documentazione di cui all'art. 27-bis, commi 2 e 3, cod. amb., nell'ambito della quale hanno proposto osservazioni i seguenti Enti: AIPO -Agenzia Interregionale per il Fiume Po, Genio Civile di Verona, Consorzio di Bonifica Veronese, Comune di Sorgà, Comune di San Giorgio Bigarello, Comune di Castel d'Ario, Comune di Castelbelforte, e Provincia di Mantova.

- 2.2. Ricevute tali osservazioni, la Regione, con nota del 22 gennaio 2021, ha chiesto alla società RMI, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 3, cod. amb., di integrare con ulteriori elaborati la documentazione allegata all'istanza nel termine perentorio di trenta giorni, pena l'archiviazione della stessa e, con successiva nota del 28 gennaio 2021, ha fissato al 3 febbraio 2022 la seduta per la presentazione dell'iniziativa della RMI ai soggetti interessati in sede di Comitato tecnico regionale VIA.
- 2.3. Con istanza dell'1 febbraio 2021 RMI, a riscontro della nota regionale del 28 gennaio 2023, ha chiesto *"il differimento del termine per la presentazione dell'iniziativa, al fine di predisporre e presentare una rimodulazione del progetto, anche a seguito della presa visione delle osservazioni presentate dai vari Enti"*.

Con nota del 2 febbraio 2021 la Regione ha accolto l'istanza e ha ritirato la presentazione dell'iniziativa della società RMI dall'ordine del giorno della seduta del 3 febbraio 2021 del Comitato regionale VIA.

- 2.4. Il Comune di Sorgà, con atto del 4 febbraio 2021, si è opposto alla concessione del differimento richiesto dalla società RMI, sostenendo che il termine massimo di trenta giorni a carico del proponente considerato dall'art. 27-bis, comma 3, cod. amb. sarebbe perentorio e sostenendo che non sarebbero ammesse rimodulazioni del progetto già presentato a seguito dell'invito a produrre le integrazioni.
- 2.5. Il 18 febbraio 2021 la società RMI ha depositato alla Regione il progetto rimodulato, che prevede la riduzione dell'area interessata dalla discarica e la riduzione del quantitativo del materiale da conferirvi.
- 2.6. La Regione, con nota 23 febbraio 2021 prot. 85132, ha riavviato la fase di verifica di completezza e adeguatezza della documentazione, motivando che la documentazione presentata da RMI comprendeva anche una significativa modifica del progetto originario, già oggetto di verifica da parte dei soggetti interessati.
- 2.7. Il 27 aprile 2021 la società RMI ha prodotto alla Regione le integrazioni da quest'ultima richieste il 9 aprile 2021 ai sensi dell'art. 27-bis, comma 3, cod. amb..

Alla stessa data del 27 aprile 2021, la RMI ha trasmesso alla Regione anche la documentazione necessaria al rilascio del titolo di competenza dei Vigili del Fuoco.

2.8. La Regione, con atto 6 maggio 2021 prot. 209647, ha dichiarato conclusa la fase di verifica della completezza



documentale dell'istanza e ha avviato il procedimento finalizzato al rilascio dei titoli compresi nel PAUR (provvedimento di VIA e ulteriori titoli abilitativi necessari a realizzare la discarica ed esercitarvi l'attività d'impresa).

- 2.9. Nel corso dell'istruttoria il Comitato regionale VIA ha espresso il parere 1 giugno 2022 n. 183, cui è seguito il decreto regionale 19 luglio 2022 n. 60 recante il provvedimento di VIA favorevole.
- Il 30 agosto 2022 si è tenuta la Conferenza di servizi per la conclusione dell'attività procedimentale finalizzata all'acquisizione degli ulteriori titoli abilitativi necessari.
- La Regione con decreto 15 dicembre 2022 n. 360 ha rilasciato l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e, come detto, con decreto 11 gennaio 2023 n. 1 il PAUR.
- 2.10. Nel corso del procedimento è stato acquisito il parere favorevole della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza 25 maggio 2022 n. 0014641-P.

Successivamente al rilascio del PAUR è stato emesso il provvedimento del Consorzio di Bonifica Veronese 2 maggio 2023 prot. n. 6485 recante l'autorizzazione idraulica per la realizzazione di scarichi delle acque meteoriche laminate. *B. Il ricorso R.G. n. 409/2021 proposto dal Comune di Sorgà*.

3.1. Con ricorso notificato il 23 maggio 2021 e depositato il 4 maggio 2021, il Comune di Sorgà ha impugnato la nota regionale 23 febbraio 2021 prot. 85132 di riavvio della fase di verifica della completezza e adeguatezza della documentazione.

Il ricorso si affida ai seguenti motivi:

"1.- Violazione dell'art. 27-bis d.lgs. 152/2006 e della DGRV n. 568/2018 in relazione alla mancata archiviazione dell'istanza di autorizzazione e all'ammissione in istruttoria del progetto "rimodulato" con violazione dei termini perentori imposti per le richieste integrazioni del progetto".

In estrema sintesi, il Comune di Sorgà sostiene che la Regione, dopo che la RMI aveva rimodulato il progetto iniziale, avrebbe dovuto archiviare il procedimento anziché riavviare la fase di verifica della completezza della documentazione. Sostiene che l'art. 27-bis cod. amb. non consentirebbe la presentazione di progetti "rimodulati" né il riavvio della fase di verifica preliminare successivamente al termine perentorio fissato per integrare il progetto già presentato.

Il combinarsi della rimodulazione progettuale da parte di RMI e della successiva decisione della Regione di riavviare la fase di verifica preliminare di completezza e adeguatezza della documentazione costituirebbe un'elusione della perentorietà del termine di trenta giorni fissato dall'art. 27-bis, comma 3, cod. amb. per le integrazioni documentali;

"2.- In relazione all'insostenibilità economica del progetto "rimodulato" e alla conseguente inevitabile variante progettuale in ampliamento con violazione del divieto di frazionamento progettuale ai fini della valutazione di impatto ambientale complessiva di un intervento".

Secondo il Comune deducente il progetto rimodulato non sarebbe sostenibile sul piano economico-finanziario, con la conseguenza che sarebbe inevitabile una successiva richiesta di ampliamento della discarica per consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico dell'iniziativa imprenditoriale.

3.2. Si sono costituiti in giudizio Regione Veneto e RMI chiedendo il rigetto del ricorso.

È intervenuta *ad opponendum* la società R.M.B. S.p.A. (di seguito "RMB"), che opera nel settore del recupero di materiali dai rifiuti e che dal 17 luglio 2023 è titolare del 100% delle quote societarie di RMI.

Tutte e tre le parti da ultimo menzionate hanno eccepito l'inammissibilità per carenza di interesse del ricorso perché proposto contro un atto endoprocedimentale.

C. I ricorsi proposti avverso il PAUR.

- 4. Il PAUR è stato impugnato dal Comune di Sorgà (ricorso R.G. n. 344/2023, integrato da motivi aggiunti), dalla Provincia di Mantova (ricorso R.G. n. 920/2021), dal Comune di Castel d'Ario (ricorso R.G. n. 921/2023), dal Comune di San Giorgio Bigarello (ricorso R.G. n. 923/2023) e dal Comune di Castelbelforte (ricorso R.G. n. 924/2023).
- 5. Il ricorso proposto dal Comune di Sorgà R.G. n. 344/2023.
- 5.1. Il Comune di Sorgà ha impugnato il PAUR con ricorso notificato il 14 marzo 2023 e depositato il 24 marzo 2023, e con atto per motivi aggiunti notificato il 29 giugno 2023 e depositato il 30 giugno 2023 ha impugnato il provvedimento del Consorzio di Bonifica Veronese 2 maggio 2023 prot. n. 6485 di autorizzazione degli scarichi.

Il ricorso introduttivo nella parte in diritto sub "A" ripropone le censure sollevate con il ricorso R.G. n. 409/2021, e nella parte in diritto sub "B" si affida ai seguenti ulteriori motivi:

"1. Violazione del "Piano regionale di gestione dei rifiuti" in relazione alla presenza nel comune di Sorgà di un acquifero confinato pregiato per la produzione di acqua potabile sottoposto a tutela dal "Piano di tutela delle acque" della Regione Veneto - Eccesso di potere per illogicità manifesta, falsità del presupposto e travisamento dei fatti in ordine alla supposta compatibilità del progetto con la vigente pianificazione di settore".

Nel motivo si deduce che il Piano di Tutela Acque della Regione Veneto, approvato con D.C.R. 5 novembre 2009 n.107, include il territorio di Sorgà tra i "Comuni con acquiferi confinati pregiati da sottoporre a tutela per la produzione di acqua potabile" e che il Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani e speciali (PRGUS), approvato con D.C.R. 29 aprile 2015 n. 30, esclude la realizzazione di discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi nelle aree da salvaguardare individuate dal Piano di Tutela Acque come "Acquiferi confinati pregiati da sottoporre a tutela per la produzione di acqua potabile".



Ciononostante, nel corso dell'istruttoria i cui esiti sono stati recepiti nel provvedimento di VIA favorevole, il Comitato regionale VIA ha espresso il parere di compatibilità del progetto con il Piano di Tutela Acque, atteso che il pozzo di Sorgà utilizzato in passato a fini acquedottistici è stato chiuso e sostituito da un altro presente nel Comune di Erbè, perché presentava valori di arsenico oltre i limiti di potabilità e atteso che il gestore del servizio pubblico, interpellato sul punto, ha escluso l'attivazione in futuro di nuovi pozzi a Sorgà.

Secondo il ricorrente il parere del Comitato regionale VIA sarebbe viziato, stanti l'attuale vincolatività del Piano Tutela Acque, l'irrilevanza e l'inettitudine delle dichiarazioni del gestore del servizio pubblico a modificare la normativa regionale e la possibilità tecnica di potabilizzare l'acqua riducendo la concentrazione di arsenico;

"2.- Violazione dell'art. 27-bis d.lgs. 152/2006 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione in relazione allo stralcio dal PAUR dell'autorizzazione idraulica del consorzio di bonifica".

Il secondo motivo del ricorso introduttivo investe il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nella rete idraulica consortile da parte del Consorzio di Bonifica Veronese, aspetto cui è interamente dedicato anche il ricorso per motivi aggiunti.

Nel ricorso introduttivo il ricorrente deduce che nella conferenza di servizi del 30 agosto 2022 si è preso atto dell'impossibilità di acquisire in sede di conferenza l'autorizzazione agli scarichi idraulici sul presupposto che il rilascio del titolo abilitativo in questione presuppone un livello progettuale esecutivo e che, di conseguenza, si è dato corso a quanto prevede l'art. 27-bis, comma 7-bis, cod. amb., secondo cui "Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo".

Il ricorrente sostiene invece che l'autorizzazione agli scarichi nella rete idraulica consortile non richiederebbe un livello progettuale esecutivo.

Sostiene che la Regione avrebbe dovuto archiviare il procedimento sul presupposto che RMI non aveva presentato la documentazione che il Consorzio aveva indicato come necessaria per il rilascio del titolo.

Nel ricorso per motivi aggiunti, lamenta che il Consorzio di Bonifica Veronese ha emesso l'autorizzazione agli scarichi 2 maggio 2023 prot. n. 6485 nonostante RMI non avesse prodotto la documentazione necessaria.

Sostiene che la lamentata carenza istruttoria non sarebbe sanata dal fatto che tale autorizzazione agli scarichi contiene la prescrizione n. 8 secondo cui "per quanto attiene le vasche di laminazione, il loro fondo dovrà essere mantenuto ad una quota di almeno 50 cm maggiore rispetto alla massima escursione della falda freatica riscontrata in sede esecutiva";

"3.- Ulteriore violazione dell'art. 27-bis d.lgs. 152/2006 sull'estromissione dal PAUR della concessione del Genio Civile alla derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea ex R.D. 1775/1933"

Il ricorrente deduce che nella conferenza di servizi del 30 agosto 2022 si è preso atto che il Comune di Sorgà non ha dato corso alla pubblicazione dell'ordinanza con la quale il Genio Civile di Verona aveva ammesso a istruttoria la domanda di concessione idraulica per la derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, con la conseguenza che il Genio Civile è stato impossibilitato a rilasciare il titolo in parola.

In quella conferenza di servizi si è quindi deciso di stralciare dal PAUR il rilascio della concessione idraulica del Genio Civile di Verona, evidenziando che tale titolo non costituirebbe un elemento essenziale per la realizzabilità del progetto complessivo e per l'esercizio dell'attività.

Il ricorrente sostiene invece che quella concessione sarebbe essenziale, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere compresa nel PAUR;

"4.- Violazione dell'art. 8 e dell'allegato 1 al d.lgs. 36/2003 - Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, difetto ed illogicità della motivazione in relazione alla descrizione della situazione idrogeologica del sito e del rispetto della distanza minima del fondo della discarica dal livello di massima escursione della falda".

Il ricorrente deduce che il D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 ("Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"), all'Allegato 1 ("Criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica"), paragrafo 2.4. ("Protezione del suolo, del sottosuolo e delle acque"), sub-paragrafo 2.4.2. ("Barriera di fondo e delle sponde") prevede che "La barriera di fondo e delle sponde è composta da un sistema accoppiato costituito partendo dal basso verso l'alto da:1. barriera geologica; 2. strato di impermeabilizzazione artificiale; 3. strato di drenaggio.

Il piano di imposta dello strato inferiore del sistema barriera di fondo e sulle sponde deve essere posto al di sopra del tetto dell'acquifero confinato con un franco di almeno 1,5 m, nel caso di acquifero non confinato, al di sopra della quota di massima escursione della falda con un franco di almeno 2 m."

Sostiene che la documentazione geologica allegata all'istanza di RMI non documenterebbe il rispetto di tali prescrizioni. Afferma che il manufatto di progetto risulterà sempre a contatto e immerso nella falda superficiale, così rendendola un veicolo di trasporto di sostanze inquinanti in caso di sversamenti.

Questa eventualità sarebbe resa altamente probabile dagli eventi meteorici, che porterebbero ad una variazione di volume significativo nei materiali fini presenti nel sottosuolo e questi, a loro volta, a creare nel tempo cedimenti differenziali nel



basamento del manufatto, con sue conseguenti fessurazioni.

Ipotizza che, ricorrendo le predette condizioni, si potrebbe giungere a un inquinamento su larga scala che danneggerebbe seriamente gli acquiferi presenti in una notevole porzione della pianura padano-veneta.

Produce al riguardo una relazione tecnica commissionata al Dott. Marco Mantovani, geologo.

"5.- Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione in relazione all'omessa considerazione dell'istanza sindacale di agire in autotutela e della documentazione geologica allegata".

Nel motivo si deduce che il Comune di Sorgà aveva segnalato e documentato alla Regione le criticità idrogeologiche sopra descritte e aveva chiesto di partecipare in contraddittorio alle indagini sulla situazione delle falde sottostanti il sito della discarica.

Il ricorrente lamenta che la Regione non avrebbe considerato tale documentazione né avrebbe riscontrato la richiesta comunale.

"6.- Eccesso di potere per carenza di istruttoria ed illogicità manifesta in relazione alle problematiche relative alla viabilità di accesso all'impianto - manifesta irragionevolezza nonché' sviamento dall'interesse pubblico delle condizioni apposte al provvedimento di v.i.a.".

Nel motivo si deduce che il Comitato regionale VIA, per risolvere alcune criticità viabilistiche derivanti dal traffico indotto dalla discarica nel territorio di Sorgà, aveva proposto l'apposizione di due prescrizioni, la n. 8 e la n. 9.

In particolare, la prescrizione n. 8 prevede, a carico di RMI, l'allargamento di un tratto di strada di via Bosco, ma entro la spesa 1.500.000 euro omnicomprensivi, mentre la prescrizione n. 9 prevede che, nella strada di accesso alla discarica dopo l'immissione da via Bosco, venga installato un sistema semaforico o, in alternativa, che nel tratto di strada denominata già ex via De Morta siano realizzate piazzole di interscambio di veicoli.

Il Comune di Sorgà nella conferenza di servizi del 30 agosto 2022 aveva sollevato alcune osservazioni critiche rispetto all'efficacia di tali prescrizioni, recepite nel provvedimento di VIA favorevole.

Questa determinazione sarebbe illegittima perché nessuna delle due prescrizioni sarebbe efficace.

Sostiene al riguardo il Comune che le opere di cui alla prescrizione n. 8 richiederebbero una spesa di quasi tre milioni di euro, superiore alla quota posta a carico di RMI.

Quanto alla prescrizione n. 9, essa si tradurrebbe, alternativamente, nell'imposizione di un senso unico alternato in un'ipotesi in cui il Codice della Strada non lo consentirebbe oppure nell'esecuzione sulla ex via De Morta, già in condizioni precarie e priva di banchine stradali, di ingenti lavori di sistemazione a carico del Comune, che si dovrebbe assumere siffatta spesa rispetto a una strada che, di fatto, sarebbe utile solo per accedere alla discarica e non anche all'uso da parte della comunità territoriale;

"7.- Violazione dell'art. 27-bis d.lgs. 152/2006 - eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione ed illogicità manifesta in relazione all'omessa preventiva verifica di conformità del progetto al D.M. 26 luglio 2022 recante nuove norme tecniche di prevenzione degli incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti - Omessa acquisizione della previa valutazione dei Vigili del fuoco."

Il Comune di Sorgà deduce di avere evidenziato, nel corso del procedimento autorizzatorio, la necessità di acquisire una specifica valutazione del progetto da parte dei Vigili del Fuoco in relazione al rischio di combustione del car fluff e del conseguente rischio del diffondersi di fumi in atmosfera.

Deduce che il progetto allegato all'istanza di PAUR non conterrebbe indicazioni circa la rispondenza al Decreto Ministero dell'Interno 26 luglio 2022 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti".

Sostiene che la prescrizione n. 5 contenuta nel provvedimento di AIA ("la discarica venga realizzata e gestita in conformità con le specifiche tecniche del DM 26 luglio 2022, laddove applicabili, previa valutazione da effettuarsi con il competente Comando dei Vigili del Fuoco") non sarebbe sufficiente a emendare la lamentata carenza progettuale.

Infatti, la Regione avrebbe dovuto acquisire l'atto di assenso dei Vigili del Fuoco in via preventiva, quale atto presupposto al rilascio del PAUR, così come richiederebbe l'art. 27-bis cod. amb.;

"8. - Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca e con precedente manifestazione di giudizio, illogicità manifesta e sviamento con violazione dell'art. 146 d. lgs. 42/2004 dell'assenso della Soprintendenza e dell'autorizzazione paesaggistica regionale".

Il Comune di Sorgà deduce che, con nota del 28 dicembre 2021, la competente Soprintendenza si sarebbe espressa in modo apertamente critico sull'intervento, ravvisando significativi impatti paesaggistici sul pregiato contesto localizzativo rurale che andrebbe a essere inciso dalle dimensioni e dall'estensione delle opere.

Sostiene che sarebbe illegittima la successiva autorizzazione paesaggistica del 25 maggio 2022 compresa nel PAUR, perché pur riguardando, in tesi, i medesimi profili progettuali considerati dal parere critico del 28 dicembre 2021, lo contraddirebbe;

"9.- Eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione in relazione alla mancata istituzione di una commissione di controllo sulla costruzione e gestione della discarica - Violazione degli artt. 216 e 217 TULLSS e art. 29-quater d.lgs. 152/2006".

Il Comune di Sorgà deduce di avere l'1 settembre 2022 chiesto alla Regione di istituire una commissione di controllo



sulla costruzione e sulla gestione della discarica, e di potervi partecipare, con possibilità di accesso all'impianto.

Deduce che la Regione, con nota del 22 novembre 2022, aveva rinviato al PAUR le proprie determinazioni al riguardo. Lamenta che il PAUR nulla contiene in tal senso;

10.- Violazione del dlgs. 36/2003 - Eccesso di potere per carenza di istruttoria ed illogicità manifesta in relazione alle ricadute negative del progetto per l'economia locale, sulle produzioni agricole, in particolare sulla produzione di riso i.g.p. "vialone nano veronese".

Il Comune di Sorgà deduce che la discarica è progettata in un contesto storico di risaie con produzioni di pregio e protette, tra cui il riso IGT vialone nano veronese.

Richiama al riguardo quanto prescrive il D. Lgs. n. 36 del 2003, all'Allegato I, paragrafo 2.1 ("Ubicazione"), nella parte in cui prevede che "Per ciascun sito di ubicazione devono essere esaminate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto nel contesto territoriale in relazione a: [...] collocazione in zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CE) 1151/2012 e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento 2018/848/UE".

Richiama, altresì, l'art. 10 "Aree ad elevata utilizzazione agricola" delle NTA del vigente P.T.R.C. del Veneto, che interesserebbe la zona in questione, nella parte in cui prevede che "Nell'ambito delle aree ad elevata utilizzazione agricola la pianificazione territoriale e urbanistica persegue le seguenti finalità: [...] e) limitare la trasformazione delle zone agricole in zone con altra destinazione, al fine di garantire la conservazione e lo sviluppo dell'agricoltura e della zootecnica, nonché il mantenimento delle diverse componenti del paesaggio agrario presenti".

Lamenta che la Regione si sarebbe limitata a verificare le colture in essere sui fondi interessati dal progetto, senza tuttavia valutare anche le ricadute potenzialmente negative dell'intervento per l'economia locale e il territorio, la cui immagine sarebbe pregiudicata in ragione della vicinanza a un impianto dichiaratamente dal forte impatto e foriero di rischi di contaminazione ambientale;

"11.- Non manifesta infondatezza e rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, L.R. Veneto 45/2019 per violazione degli artt. 97 e 117 cost. – Conseguente illegittimità del decreto regionale n. 1/2023 di P.A.U.R. (e degli allegati decreti di V.I.A. ed A.I.A.) per contrasto con il divieto generale di nuove volumetrie per discariche di rifiuti di cui all'art. 15 delle n.t.a. del "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali".

Il Comune di Sorgà ha sollevato, in via incidentale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 (*"Disposizioni in materia di rifiuti speciali non pericolosi"*), comma 3, della L.R. Veneto 25 novembre 2019 n. 45 (*"Legge di stabilità regionale 2020"*), per violazione degli artt. 97 e 117 della Costituzione.

In estrema sintesi il Comune rileva che l'autorizzazione della discarica in esame è stata resa possibile sfruttando la deroga al generale divieto di approvazione di nuove volumetrie di discarica per rifiuti sia pericolosi che non pericolosi, contenuto nell'art. 15, comma 1, del PRGRUS.

Tale deroga, funzionale allo "smaltimento in discarica di rifiuti speciali non pericolosi derivanti direttamente dal proprio ciclo lavorativo e/o derivante dal trattamento di rifiuti di imprese singole o associate", sarebbe stata introdotta all'art. 15, comma 4, del PRGRUS a mezzo dell'art. 3, comma 3, della L.R. n. 45 del 2019, e cioè in base ad un provvedimento legislativo.

Non sarebbe quindi stato seguito il procedimento amministrativo di variante al piano medesimo, disciplinato dall'art. 13 ("Procedure per l'approvazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti e del piano regionale per la bonifica delle aree inquinate") della L.R. 21 gennaio 2000 n. 3 ("Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti"), richiamato dall'art. 3 delle NTA del PRGRUS.

Ne conseguirebbe l'illegittimità costituzionale, anzitutto per violazione della riserva di amministrazione in base all'art. 97 della Cost., e poi anche in quanto in contrasto con i principi di ragionevolezza, non contraddizione, legalità ed imparzialità della pubblica Amministrazione.

L'art. 3, comma 3, della L.R. Veneto n. 45 del 2019, sarebbe illegittimo anche per contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera s), Cost., che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la legislazione in materia di ambiente.

5.2. Si sono costituite in giudizio la Regione Veneto, il Ministero della Cultura, RMI, la Provincia di Mantova, la Provincia di Verona e i Comuni di Castel d'Ario, di San Giorgio Bigarello e di Castlbelforte.

È intervenuta ad opponendum la società RMB.

- 5.3. Gli Enti locali costituiti hanno tutti insistito per l'accoglimento del ricorso.
- 5.4.1. La Regione, RMB e RMI ne hanno invece chiesto il rigetto, proponendo in via preliminare tre distinte eccezioni di inammissibilità.
- 5.4.2. Il ricorso sarebbe inammissibile nella parte in cui ripropone i motivi del ricorso R.G. n. 409/2021 senza trascriverli, ma limitandosi a fare rinvio al contenuto dell'atto introduttivo di quel diverso giudizio.
- 5.4.3. Il ricorso sarebbe inammissibile nelle parti in cui propone censure proposte avverso le valutazioni tecnico discrezionali e su quelle di discrezionalità amministrativa effettuate dall'Amministrazione regionale.
- 5.4.4. Il ricorso sarebbe in radice inammissibile perché proposto avverso il provvedimento di PAUR dell'11 gennaio 2023 senza che sia stato prima autonomamente impugnato il provvedimento di VIA favorevole rilasciato il 19 luglio 2022.



Da questo punto di vista il PAUR sarebbe un atto meramente confermativo e di presa d'atto del provvedimento di VIA favorevole.

In altri termini, il PAUR si limiterebbe a comprendere il provvedimento di VIA favorevole, senza assorbirlo e senza sostituirlo.

5.4.5. Rispetto a quest'ultima eccezione, il Comune di Sorgà ha replicato nel merito e, in via subordinata, ha chiesto di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 37 cod. proc. amm., previo riconoscimento dell'errore scusabile.

Al riguardo, ha dedotto che il decreto di VIA favorevole del 19 luglio 2022, nella parte dispositiva, si autoqualifica come atto endoprocedimentale del procedimento di PAUR.

In particolare, il punto 5 del dispositivo del decreto di VIA qualifica l'atto come "conclusivo dell'endoprocedimento", e, come i punti 6 e 7, si riferisce alla "conclusione del procedimento" solo rispetto alla conclusione del PAUR.

Ha anche dedotto che il dispositivo dell'atto non reca l'avviso prescritto dall'art. 3, comma 4, della L. n. 241 del 1990 circa la facoltà di impugnarlo né del termine, né dell'autorità cui è possibile ricorrere.

6. Il ricorso proposto dalla Provincia di Mantova R.G. n. 920/2023.

6.1. La Provincia di Mantova ha pure impugnato gli stessi provvedimenti gravati dal Comune di Sorgà con ricorso straordinario al Capo dello Stato ritualmente trasposto in sede giurisdizionale ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 1199 del 1971 a mezzo di atto notificato il 30 agosto 2023 e depositato il 31 agosto 2023.

Il gravame si affida ai seguenti motivi:

"I. Violazione dell'art. 9 e dell'allegato 1 al d.lgs. 36/2003 per eccesso di potere per travisamento e difetto di istruttoria in relazione alla descrizione della situazione idrogeologica del sito e del rispetto della distanza minima del fondo della discarica dal livello di massima escursione della falda".

La Provincia di Mantova propone una censura sovrapponibile a quella proposta dal Comune di Sorgà con il quarto motivo del ricorso R.G. n. 344/2023 sulla distanza minima tra il fondo della discarica e il livello di massima escursione della falda.

La ricorrente lamenta anche che la Regione Veneto avrebbe omesso di considerare quanto osservato nel corso del procedimento da tutti gli Enti Locali mantovani interessati circa la necessità di verificare la compatibilità del progetto con la presenza di un campo pozzi per scopo idropotabile nel Comune di San Giorgio Bigarello, a circa 2,7 km dal sito.

Deduce di avere rappresentato nel corso del procedimento che la litologia predominante nella zona interessata dal progetto e delle aree circostanti sarebbe composta da sabbia e ghiaia e che, come tale, avrebbe un basso livello di impermeabilità. Ha dedotto che il territorio mantovano, per quanto attiene all'andamento delle falde acquifere, è posto a valle del territorio di Sorgà, con la conseguenza che sarebbe fortemente esposto ai pericoli di diffusione di potenziali contaminazioni prodotte a monte in considerazione del basso grado di permeabilità dei livelli litologici.

Lamenta che la Regione Veneto avrebbe adottato i provvedimenti impugnati trascurando la presenza di tali criticità;

"II. Eccesso di potere in relazione all'omessa considerazione dell'istanza del sindaco di Sorgà di agire in autotutela". La Provincia di Mantova propone una censura sovrapponibile a quella proposta dal Comune di Sorgà con il quinto motivo del ricorso R.G. n. 344/2023 sul mancato riscontro all'istanza di autotutela avanzata dal Sindaco alla Regione;

"III. Violazione dell'art. 184 ter dlgs 152/2006 e del d.m. 5/2/1998 in relazione al conferimento con operazioni R5 di materiali inerti per le ricoperture giornaliere".

La Provincia di Mantova deduce che il progetto prevede l'impiego di rifiuti inerti (e quindi rifiuti speciali), per una quantità di circa 15.000 tonnnellate/anno, da impiegare la copertura giornaliera del car fluff durante la fase di gestione. Deduce che da questo punto di vista, in aggiunta all'attività di smaltimento in discarica (attività D1, secondo la classificazione dell'Allegato B alla Parte IV cod. amb.), RMI intenderebbe svolgere un'attività di recupero (attività R5, secondo la classificazione dell'Allegato C alla Parte IV cod. amb.).

Sostiene che l'impiego di inerti prospettato da RMI sarebbe invece da qualificarsi come attività di ulteriore smaltimento in discarica (attività D1), non autorizzato dal PAUR, che considera per l'attività D1 solo il car fluff.

Afferma che il recupero di rifiuti mediante impiego in discarica sarebbe consentito solo nei casi espressamente previsti dal D.M. 5 febbraio 1998 ("Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"), che all'Allegato 1, punto 4.4.3, lett. g), considera l'utilizzo di scorie di fonderia per la copertura di discariche per RSU, senza prendere in considerazione i rifiuti inerti per tale impiego.

Sostiene che la copertura giornaliera della discarica dovrebbe avvenire con materiale tecnico e non con rifiuti speciali. Sostiene che il PAUR consentirebbe lo svolgersi delle operazioni di recupero R5 senza alcuna separazione dalle operazioni di smaltimento D1, in contemporanea a queste ultime, sulle stesse aree e senza possibilità di distinguere le due filiere. Sostiene che la Regione avrebbe autorizzato l'esercizio di un'attività di recupero rifiuti in difetto dei presupposti di cui al D.M. 27 settembre 2022 n. 152 ("Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto

"IV. Eccesso di potere per travisamento, illogicità e difetto di motivazione in relazione alle problematiche relative alla viabilità di accesso alla discarica".

legislativo 3 aprile 2006, n. 152"), di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e di cui all'art.184-ter, comma 3, cod. amb.;



La Provincia di Mantova sostiene che la Regione, nel rilasciare il PAUR, avrebbe immotivamente trascurato le criticità viabilistiche dell'itinerario scelto per accedere alla discarica che, dal casello autostradale di Mantova Nord a Sorgà, corre tutto in territorio Mantovano, interessando la SP10 e il territorio dei Comuni di San Giorgio Bigarello e di Castel d'Ario. Si tratta di criticità che gli Enti Locali del Mantovano avevano evidenziato nel corso del procedimento.

Quanto al Comune di San Giorgio Bigarello, il percorso in questione attraversa i centri abitati di Stradella e di Gazzo e intercetta i recettori sensibili costituiti dalla scuola primaria di Gazzo e dall'asilo Nido e dalla scuola dell'infanzia di Stradella.

Quanto al Comune di Castel d'Ario, per un tratto di circa un chilometro e mezzo il percorso attraversa cinque quartieri residenziali lungo una strada urbana, che presenta due curve a gomito con un raggio di curvatura inferiore a quello previsto normativamente per la tipologia di strada e una rotatoria spartitraffico con un piccolissimo raggio di curvatura.

La decisione della Regione sarebbe tanto più illogica in considerazione del fatto che gli itinerari alternativi sono stati scartati perché prevedono un maggior utilizzo della rete stradale provinciale, oltre ad interessare gli abitati di Bagnolo ed Erbè:

"V. Eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria, in quanto sarebbe mancata la valutazione di impatto sanitario".

La Provincia di Mantova deduce di avere nel corso del procedimento contestato il mancato svolgimento della valutazione di impatto sanitario (VIS) di cui all'art. 5, comma 1, lett. *b-bis*), cod. amb..

Deduce che la VIS è prevista dalla D.G.R. Lombardia 8 febbraio 2016 n. 4792 della Regione Lombardia (*"Linee guida per la componente salute pubblica negli studi di impatto ambientale e negli studi preliminari ambientali"*) quale componente obbligatoria delle istanze di VIA da sottoporre alla Regione Lombardia ed è consigliata per le istanze riferite ad opere la cui valutazione è di competenza del Ministero dell'Ambiente.

Sostiene che la circostanza secondo cui il progetto si colloca oltre il confine lombardo e ricade nella competenza della Regione Veneto non può andare a detrimento della popolazione mantovana, esposta alle ricadute ambientali generate dalla discarica.

Produce studi sanitari che danno atto dell'anomala incidenza di patologie e tumori nella popolazione dei comuni di San Giorgio Bigarello, Castel d'Ario, Castelbelforte e Villimpenta che avrebbero dovuto imporre alla Regione Veneto di approfondire gli impatti sanitari.

Ritiene illegittimo il diniego al riguardo opposto dalla Regione Veneto motivato sul presupposto secondo cui le linee guida adottate con decreto del Ministero della Salute non prevedono l'obbligo di effettuare la VIS per la tipologia progettuale in esame e sul presupposto secondo cui, per considerare completa l'istruttoria, sarebbero sufficienti gli studi specialistici redatti da RMI riferibili a ciascuna componente di rischio per la salute umana;

"VI. - Violazione del dlgs. 36/2003 - Eccesso di potere per carenza di istruttoria ed illogicità manifesta in relazione alle ricadute negative del progetto per l'economia locale, sulle produzioni agricole, in particolare sulla produzione di riso i.g.p. "vialone nano veronese"

La Provincia di Mantova, evidenziando la tipologia di produzione agricola sul territorio di competenza, propone una censura sostanzialmente sovrapponibile a quella proposta dal Comune di Sorgà con il decimo motivo del ricorso R.G. n. 344/2023 sulla presenza di coltivazioni IGT di vialone nano.

- 6.2. Si è costituita in giudizio la Regione Veneto chiedendo il rigetto del ricorso.
- 6.3. La società controinteressata si è costituita in giudizio solo il 25 novembre 2024 in prossimità dell'udienza pubblica del 28 novembre 2024, ragion per cui il 28 ottobre 2024 la Provincia aveva chiesto di essere autorizzata a depositare, oltre il termine per il deposito di documenti, la visura camerale di RMI al fine di consentire la verifica della corretta notifica del ricorso straordinario e del ricorso in trasposizione.
- 7. I ricorsi proposti dai Comuni di Castel d'Ario (R.G. n. 921/2023), di San Giorgio Bigarello (R.G. n. 923/2023) e di Castelbelforte (R.G. n. 924/2023).
- 7.1. I Comuni di Castel d'Ario, di San Giorgio Bigarello e di Castelbelforte hanno agito in giudizio proponendo tre distinti ricorsi ma si sono avvalsi del patrocinio del medesimo difensore.

Tutti e tre i ricorsi hanno la stessa struttura e recano, anche nello stesso ordine, gli stessi motivi di censura, fatto salvo per il secondo motivo di ciascuno di essi.

- 7.2. In particolare ciascuno dei tre Comuni ha dedotto:
- "1. Violazione dell'art. 27 bis del D. lgs. n. 152/2006. e dei principi di azione ambientale, sviluppo sostenibile, sussidiarietà, leale collaborazione e partecipazione a scopo collaborativo di cui agli artt. 3 e ss. del medesimo decreto". I Comuni mantovani ricorrenti propongono censure sovrapponibili a quelle proposte dal Comune di Sorgà con il primo motivo del ricorso R.G. n. 409/2021, inerenti la mancata archiviazione, da parte delle Regione dell'istanza a a seguito delle modifiche progettuali; [...]
- "3. Violazione dell'art. 27 bis, commi 2 ss., del D. lgs. n. 152/2006 e dell'art. 3 della L. n. 241/90. Eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria e difetto di motivazione".

Il PAUR sarebbe illegittimo perché nel corso del procedimento non sono state considerati come "amministrazioni ed enti potenzialmente interessati" ai sensi dell'art. 27-bis, comma 2, cod. amb. né il Consorzio di Bonifica Territori del Mincio



né il Comune di Castelbelforte, né l'A.N.A.S.

Il Consorzio di Bonifica avrebbe dovuto essere coinvolto perché competente a pronunciarsi sullo scarico del percolato di discarica nel "Canale Acque Alte Mantovane" che scorre a ovest del sito di progetto.

Il Comune di Castelbelforte avrebbe dovuto essere coinvolto perché confina con il comune di Sorgà e perché uno degli itinerari di accesso alla discarica individuati da RMI (cioè quello che prevede l'utilizzazione del casello di Nogarole Rocca sull'autostrada A 22) si snoda sul suo territorio e prevede l'attraversamento del capoluogo.

L'A.N.A.S. avrebbe dovuto essere coinvolta perché gestisce la S.S. 10 Padana Inferiore, percorsa dai mezzi pesanti destinati alla discarica;

"4. Violazione degli artt. 19 e 22, in relazione all'art. 27 bis, del D. lgs. n. 152/2006. Violazione dell'art. 3 della L. n. 241/90. Eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione".

I Comuni mantovani ricorrenti propongono una censura sovrapponibile a quella proposta dalla Provincia di Mantova con il primo motivo del ricorso R.G. n. 920/2023 sulla presenza di un campo pozzi per scopo idropotabile nel Comune di San Giorgio Bigarello.

Sotto connesso profilo, lamentano che lo studio di impatto ambientale allegato al progetto non avrebbe individuato, nella cartografia relativa al settore a valle del sito rispetto alla propagazione della falda acquifera, i punti di prelievo delle acque sotterranee per scopo idropotabile fino ad una distanza di 5 km;

"5. Violazione degli artt. 19 e 22, in relazione all'art. 27 bis, del D. lgs. n. 152/2006. Violazione dell'art. 3 della L. n. 241/90. Violazione delle linee guida regionali ARPAV. Eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione".

Il PAUR sarebbe viziato dalle carenze dello studio di impatto ambientale annesso al progetto.

In particolare, lo studio di impatto ambientale, sotto un primo profilo, non prenderebbe in considerazione la problematica idraulica relativa al rischio alluvioni, anche in relazione alle previsioni contenute nel Piano di gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) della Regione Lombardia.

Sotto un secondo profilo, lo studio non indicherebbe né individuerebbe i ricettori riferiti all'impatto acustico determinato dal traffico pesante indotto dai lavori di realizzazione e dalla successiva gestione della discarica, né, più in generale, prenderebbe in considerazione le emissioni acustiche indotte dal traffico veicolare;

"6. Violazione dell'art. 5, comma 1, lett. b-bis) del D. lgs. n. 152/2006 in relazione al D. lgs. n. 104/2017. Eccesso di potere sotto vari profili".

I Comuni mantovani ricorrenti propongono una censura sovrapponibile a quella proposta dalla Provincia di Mantova con il quinto motivo del ricorso R.G. n. 920/2023 sulla mancata valutazione dell'impatto sanitario;

"7. Violazione dell'art. 5, comma 1, lett. b-ter) del D. lgs. n. 152/2006. Eccesso di potere sotto vari profili".

I Comuni mantovani deducono che il sito destinato ad ospitare la discarica sarebbe prossimo a un corridoio verde secondario della rete Ecologica Regionale.

Sostengono che il progetto avrebbe quindi dovuto essere corredato dalla valutazione di incidenza prevista dall'art. 5 comma 1, lett. b-ter), cod. amb..

Sostengono che il PAUR sarebbe illegittimo perché rilasciato in carenza di tale valutazione;

"8. Violazione del "Piano regionale di gestione dei rifiuti" della Regione Veneto in relazione alla presenza nel Comune di Sorgà di un acquifero confinato pregiato per la produzione di acqua potabile sottoposto a tutela dal "Piano di tutela delle acque" della stessa Regione. Eccesso di potere sotto vari profili".

I Comuni mantovani ricorrenti propongono una censura sovrapponibile a quella proposta dal Comune di Sorgà con il primo motivo del ricorso R.G. n. 344/2023 sulla presenza in quel Comune di un acquifero pregiato;

"9. Violazione dell'art. 27 bis, comma 5, con falsa applicazione dello stesso art. 27 bis, comma 7 bis del D. Lsg. 152/2006. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione in relazione allo stralcio dal PAUR dell'autorizzazione idraulica".

I Comuni mantovani ricorrenti propongono una censura sovrapponibile a quella proposta dal Comune di Sorgà con il secondo motivo del ricorso R.G. n. 344/2023 sull'autorizzazione idraulica del Consorzio di Bonifica Veronese;

"10. Violazione sotto altro profilo dell'art. 27 bis del D. Lsg n. 152/2006 in relazione all'esclusione dal PAUR della concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea ex R.D. 1775/1933. Eccesso di potere sotto vari profili".

I Comuni mantovani ricorrenti propongono una censura sovrapponibile a quella proposta dal Comune di Sorgà con il terzo motivo del ricorso R.G. n. 344/2023 inerente la concessione del Genio civile regionale per la derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea;

"11. Violazione dell'art. 8 e dell'allegato 1 al D. Lgs. n. 36/2003. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità e difetto di motivazione in relazione alla descrizione della situazione idrogeologica del sito e del rispetto della distanza minima del fondo della discarica dal livello di massima escursione della falda".

I Comuni mantovani ricorrenti propongono una censura sovrapponibile a quella proposta dal Comune di Sorgà con il quarto motivo del ricorso R.G. n. 344/2023 sulla distanza minima tra il fondo della discarica e il livello di massima escursione della falda;



- "12. Violazione sotto altro profilo dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e illogicità manifesta, in relazione alla mancanza di idonei presidi e procedure antincendio e di omessa preventiva verifica di conformità di progetto al D.M. Interni 26.7.2022. Violazione del principio tempus regit actum. Omessa acquisizione della previa valutazione dei Vigili del Fuoco".
- I Comuni mantovani ricorrenti propongono una censura sovrapponibile a quella proposta dal Comune di Sorgà con il settimo motivo del ricorso R.G. n. 344/2023, sulla omessa valutazione dei presidi antincendio da parte dei Vigili del Fuoco:
- 13. Violazione dell'art. 146 del D. Lgs 42/2004. Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca e con precedente manifestazione di giudizio, illogicità manifesta e sviamento".
- I Comuni mantovani ricorrenti propongono una censura sovrapponibile a quella proposta dal Comune di Sorgà con l'ottavo motivo del ricorso R.G. n. 344/2023, che investe il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza;
- "14. Rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della L.r. Veneto 45/2019 per contrasto con gli artt. 97 e 117 Cost. Illegittimità dell'impugnato decreto regionale n. 1/2023 recante l'emanazione del PAUR e degli allegati decreti di VIA ed AIA, per contrasto con il divieto generale di nuove volumetrie per discariche di rifiuti di cui all'art. 15 delle N.T.A. del "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali".
- I Comuni mantovani ricorrenti propongono una censura sovrapponibile a quella proposta dal Comune di Sorgà con l'undicesimo motivo del ricorso R.G. n. 344/2023, riguardante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della L.R. Veneto n. 45 del 2019.
- 7.3. Il Comune di Castel d'Ario ha distintamente dedotto con il secondo motivo del ricorso R.G. n. 921/2023 censure sovrapponibili a quelle dedotte dalla Provincia di Mantova, rispetto a quello specifico territorio comunale, con il quarto motivo del ricorso R.G. n. 920/2023.
- 7.4. *Mutatis mutandis*, lo stesso dicasi relativamente al secondo motivo del ricorso R.G. n. 923/2023 proposto dal Comune di San Giorgio Bigarello.
- 7.5. Il Comune di Castelbelforte ha distintamente dedotto con il secondo motivo di ricorso R.G. n. 924/2023 che l'itinerario di accesso che prevede l'utilizzazione del casello di Nogarole Rocca sull'autostrada A 22, si snoda sul suo territorio lungo una sede stradale inidonea a sopportare costantemente il traffico pesante, lungo la quale si affacciano attività produttive e di commercio, anche al dettaglio, con attraversamento di quartieri residenziali e interferenze con ricettori sensibili, costituiti, ad esempio, dagli istituti scolastici.
- Il PAUR sarebbe illegittimo perché la Regione, nel rilasciarlo, non avrebbe tenuto conto di tali circostanze evidenziate dal Comune nel corso del procedimento.
- 7.6 Si sono costituiti in ciascuno dei tre ricorsi proposti dai Comuni mantovani la Regione Veneto, RMI e la Provincia di Mantova, le prime due chiedendone il rigetto, la terza chiedendone l'accoglimento.
- Il Ministero dell'Interno-Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco si è costituito nel ricorso proposto dal Comune di San Giorgio Bigarello e, con atto di mero stile, nel ricorso proposto dal Comune di Castel d'Ario, in entrambi i casi chiedendo il rigetto delle impugnative.
- D. Svolgimento del processo.
- 8. I ricorsi proposti dal Comune di Sorgà R.G. n. 409/2021 e n. 344/2023. La verificazione e i suoi esiti.
- 8.1. Il Tribunale, con l'ordinanza n. 220/2023 assunta all'esito della camera di consiglio del 27 aprile 2023, ha accolto l'istanza cautelare annessa al ricorso R.G. n. 344/2024 al fine di mantenere la *res adhuc integra* in vista della decisione di merito, per la quale è poi stata fissata l'udienza pubblica del 7 dicembre 2023, anche per la discussione del ricorso R.G. n. 409/2021.
- 8.2. Con l'ordinanza collegiale n. 9/2024 assunta all'esito dell'udienza pubblica del 7 dicembre 2023 è stata disposta la riunione del ricorso R.G. n. 344/2023 a quello R.G. n. 409/2021 ed è stata disposta una verificazione affidata al Direttore del Dipartimento Ambiente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
- Questi ha tuttavia declinato l'incarico, ragion per cui, con ordinanza n. 503/2024 assunta all'esito della camera di consiglio del 7 marzo 2024 allo scopo fissata, è stato nominato Verificatore il Prof. Domenico Antonio De Luca del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Torino, che nelle more dell'espletamento dell'incarico ha chiesto una proroga per concludere il proprio lavoro.
- All'udienza pubblica del 20 giugno 2024, originariamente fissata per la trattazione nel merito dei ricorsi riuniti, è stato quindi disposto un rinvio all'udienza pubblica del 28 novembre 2024.
- 8.3.1. Il quesito sottoposto al Verificatore è stato il seguente: "dica il Verificatore, eseguite le necessarie verifiche documentali e, se necessarie, anche sui luoghi di causa, se, avuto riguardo alle sopra sintetizzate criticità idrogeologiche lamentate dal Comune di Sorgà e dalla Provincia di Mantova, riferite al rischio di inquinamento dell'acquifero del Comune ricorrente e dei Comuni mantovani a valle idraulica: 1) l'istruttoria procedimentale si sia svolta con metodo di indagine geologica completo e tecnicamente appropriato, secondo le migliori attuali pratiche della comunità scientifica; 2) le risultanze della medesima istruttoria siano esse stesse tecnicamente attendibili e comunque idonee a superare le criticità di natura idrogeologica lamentate dal Comune di Sorgà e dalla Provincia di Mantova; 3) il progetto comprenda una analisi specifica completa e aggiornata del rischio di inquinamento della falda, tenuto conto delle specifiche tecniche



in materia; 4) le misure di protezione proposte siano sufficienti ed idonee a tutelare la falda acquifera posta al di sotto dell'impianto, nonché ad escludere qualsiasi tipologia di rischio al sistema idrogeologico; 5) la barriera artificiale prevista rispetti la normativa in materia (in particolare il D. Lgs. 36/2003 e s.m.i.), con specifico riferimento al rispetto della distanza rispetto all'acquifero sottostante, e sia idonea ad eliminare il fattore di rischio della falda; 6) complessivamente se il progetto stesso sia stato redatto secondo buona tecnica; 7) dica quant'altro utile ai fini di Giustizia".

- 8.3.2. Il Verificatore ha espletato l'incarico e il 29 luglio 2024 ha depositato la relazione richiestagli, di cui questi sono i punti essenziali delle conclusioni:
- al quesito n. 1, è stato risposto che "I metodi di indagine eseguiti a cura di RMI spa sono stati numerosi ma non tali da caratterizzare in maniera completa lo spessore di terreni (livello litologico 1) interessato dallo scavo per la realizzazione delle vasche di rifiuti e la posa della prevista barriera impermeabile. In particolare, le indagini eseguite sono risultate sufficienti ed appropriate per ricostruire l'assetto litostratigrafico del sottosuolo ma insufficienti per quanto riguarda la valutazione della possibile presenza di acqua gravifica in condizioni di saturazione nel livello litologico 1 o, in altre parole, la presenza di una falda idrica freatica nel livello litologico 1. [...]";
- in risposta al quesito n. 2, che "I risultati dell'istruttoria eseguite a cura di RMI spa risultano non sempre tecnicamente attendibili e idonee a superare completamente le criticità di natura idrogeologica lamentate dal Comune di Sorgà e dalla Provincia di Mantova. In particolare, le criticità manifestatesi dall'esame della documentazione disponibile e dalle indagini piezometriche eseguite in loco nel corso della verificazione riguardano: La permeabilità del livello litologico [...]; Le condizioni di saturazione e la presenza di acqua gravifica nel livello litologico 1 [...]; Il grado di confinamento della falda in pressione contenuta nel livello litologico 2 [...]";
- in risposta al quesito n. 3, che "L'analisi del rischio di inquinamento delle falde superficiali presenti nell'area in esame non risulta completa in quanto non ha preso in considerazione la natura complessivamente semipermeabile del livello litologico 1, non ne ha indagato le condizioni di saturazione, non ha indagato l'eventuale interferenza della presenza di una falda freatica con la barriera impermeabile, non ha indagato le condizioni di rischio risultanti per il sistema di impermeabilizzazione né ha individuato interamente le condizioni di flusso di una eventuale perdita di inquinante. [...] In seguito ad una ipotetica perdita di percolato al disotto delle vasche, esiste quindi un elevato rischio di contaminazione poiché l'inquinante potrebbe propagarsi nella zona satura del livello 1 ed a ciò potrebbe conseguire la contaminazione dell'acquifero semiconfinato posto al di sotto delle vasche, la contaminazione dell'acquifero contenente la falda acquifera freatica presente più a valle nella zona sabbiosa e la contaminazione delle acque drenate dal Canale Acque Alte Mantovane.";
- in risposta al quesito n. 4, che "A causa dell'interferenza della barriera di fondo con una probabile zona satura vi è un elevato rischio di perdita di funzionalità del sistema di impermeabilizzazione del fondo e dei fianchi delle vasche della discarica in progetto. Tale situazione di rischio è conseguenza della possibilità di saturazione dello strato di materiale minerale compattato (argilla) della barriera e della sua perdita di consistenza, cedimento, assottigliamento e conseguente rottura del telo. [...]";
- in risposta al quesito n. 5, che "La barriera artificiale rispetta la normativa in materia riguardo i previsti spessore e permeabilità. [...] Il solo rispetto della condizione imposta dalla normativa per un acquifero confinato, quindi, non appare applicabile al caso in esame perché non risulta da solo sufficiente a proteggere l'acquifero in pressione da una eventuale perdita di percolato, mancando il requisito dell'impermeabilità e continuità dello strato confinante sovrastante e il requisito dell'assenza in esso di acque gravifiche in condizioni di saturazione in grado di compromettere la funzionalità della barriera artificiale.[...]"
- in risposta al quesito n. 6, che "Si segnala la necessità di rimodulare il progetto in modo da tenere conto dell'assetto litostratigrafico e idrogeologico delineato, verificando e operando sui seguenti punti: pendenza del fondo vasca e dei dreni, posizionamento di idonei piezometri nel livello litologico 1 e relativo monitoraggio del livello idrico. [...] Fatta eccezione delle problematiche descritte e rimanendo nell'ambito dell'oggetto della verificazione, il progetto appare essere stato redatto secondo la buona tecnica."
- 8.4. Le società RMI e RMB hanno contestato le conclusioni della verificazione.
- Lo hanno fatto entrambe mediante le memorie ex art. 73, comma 1, cod. proc. amm. depositate in vista dell'udienza pubblica del 28 novembre 2024 ed RMI anche mediante una relazione tecnica depositata il 18 ottobre 2024.

In sostanza le società sostengono che le conclusioni del Verificatore si fonderebbero non su autonomi accertamenti, ma su dati elaborati dal Comune di Sorgà risultanti da misurazioni sui piezometri da esso stesso realizzati in prossimità del sito di progetto.

Sostengono che questi piezometri sarebbero stati realizzati in non modo ortodosso, in trincee sprovviste di adeguati sistemi di impermeabilizzazione superficiale e, per di più, in aree destinate ad essere adacquate per scopi agricoli.

Affermano che i piezometri così realizzati sarebbero soggetti a fenomeni di infiltrazione di acque effimere nei primi substrati.

Il modello idrogeologico realizzato dal Verificatore, oltre a essere ipotetico perché non verificato sulla scorta di autonomi accertamenti scientifici, sarebbe anche errato, perché si fonderebbe sui dati resi dai tre piezometri realizzati dal Comune



di Sorgà, in modo dichiaratamente non rispondente a buona tecnica.

Sarebbero quindi errate le conclusioni sul posizionamento della falda acquifera alle quali il Verificatore è addivenuto impiegando il modello idrogeologico da egli costruito.

Sostengono anche che non sarebbero fondate le conclusioni del Verificatore sul pregiudizio paventato in merito ad un potenziale ammaloramento della barriera argillosa progettata a causa della presenza di acque gravifiche.

8.5. In vista dell'udienza pubblica del 28 novembre 2024, fissata anche per la trattazione nel merito di tutti i ricorsi in epigrafe indicati, come anticipato, le parti si sono scambiate memorie e repliche.

Gli Enti locali ricorrenti hanno eccepito l'inammissibilità del deposito della relazione tecnica di RMB del 18 ottobre 2024 perché elaborata una volta esaurita la verificazione.

La Regione, RMI e RMB hanno insistito per il rigetto dei ricorsi, eventualmente anche disponendo un supplemento di verificazione.

8.6. All'udienza pubblica del 28 novembre 2024 i ricorsi sono stati riuniti ed esaurita la discussione sono stati trattenuti in decisione, come da separato verbale.

DIRITTO

- E. Premessa e questioni preliminari.
- 9. Giungono in decisione i ricorsi riuniti R.G. nn. 409/2021, 344/2023, 920/2023, 921/2023, 923/2023 e 924/2023 con i quali viene contestata la legittimità degli atti del procedimento che ha condotto la Regione Veneto ad adottare il decreto 11 gennaio 2023 n. 1, anch'esso oggetto di gravame, recante il PAUR rilasciato a favore della società RMI per la realizzazione di una discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi (car fluff) nel territorio di Sorgà.
- 10.1. *In limine litis*, va accolta l'istanza della Provincia di Mantova, formulata nel ricorso R.G. 920/2023 da essa proposto, di ammettere quale produzione documentale depositata oltre il termine di quaranta giorni di cui all'art. 73, comma 1, cod. proc. amm. la visura camerale della RMI.

La produzione documentale è infatti finalizzata a verificare la corretta notificazione del ricorso alla controinteressata, che deve essere accertata, anche d'ufficio, a fini di cui agli artt. 27 e 41, comma 2, cod. proc. amm..

Nella specie, il ricorso risulta correttamente notificato (anche) alla controinteressata RMI, con la conseguenza che non vi sono dubbi sulla sua ammissibilità.

Peraltro, ancorché solo in prossimità dell'udienza pubblica del 28 novembre 2024, RMI si è costituita anche nel giudizio R.G. n. 920/2023.

10.2. Sempre in *limine litis*, va respinta la richiesta di non ammettere agli atti del giudizio la relazione tecnica depositata il 18 ottobre 2024 da RMI nel ricorso R.G. 344/2023, nel rispetto del predetto termine di quaranta giorni di cui all'art. 73, comma 1, cod. proc. amm..

Al riguardo, il Collegio non ravvisa ragioni tali da escludere che si tratti di una produzione qualificabile come documento liberamente apprezzabile dal Giudice, sul cui contenuto le altre parti possono contraddire nella fisiologia dell'esercizio del diritto di difesa.

F. Sul ricorso R.G. n. 409/2021 proposto dal Comune di Sorgà.

11.1. Il ricorso proposto dal Comune di Sorgà avverso la nota regionale 23 febbraio 2021 prot. 85132, con cui è stata riavviata la fase di verifica di completezza e adeguatezza della documentazione è inammissibile.

Osserva al riguardo il Collegio che la Regione, con la gravata nota del 23 febbraio 2021, si è limitata a dare un impulso al procedimento, senza però vincolarne l'esito, tant'è che l'istruttoria procedimentale, nella quale è avvenuta la comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, ha avuto inizio successivamente, quando la Regione, con atto del 6 maggio 2021, ha avviato il procedimento finalizzato al rilascio del PAUR.

Il ricorso risulta quindi proposto avverso un atto endoprocedimentale, privo di lesività immediata, con la conseguenza che è inammissibile per carenza di interesse.

- 11.2. Le censure contenute nel ricorso sono comunque infondate nel merito.
- 11.2.1. Innanzitutto non è fondato il primo motivo, con il quale si deduce la violazione dell'art. 27-bis, comma 3, cod. amb. perché la Regione, anziché archiviare il procedimento, ha riavviato la fase di verifica preliminare della completezza della documentazione dopo che la RMI, nel febbraio 2021, aveva presentato un progetto ridimensionato rispetto a quello originario in conseguenza delle osservazioni preliminari avanzate dagli Enti interessati tra il dicembre 2020 e il gennaio 2021.

Al riguardo è condivisibile l'eccezione opposta dalla Regione secondo cui l'eventuale archiviazione si sarebbe tradotta in un inutile aggravio della procedura, in violazione – aggiunge il Collegio – di quanto prevede l'art. 1, comma 2, della L. n. 241 del 1990 e in contrasto con la finalità semplificatoria del procedimento di PAUR.

Infatti, se così fosse accaduto, la RMI avrebbe dovuto ripresentare la medesima istanza, ricevuta la quale sarebbe seguita la fase della verifica documentale di competenza degli Enti interessati, fase esattamente sovrapponibile, nel merito e nella forma, a quella aperta dalla Regione con la nota del 23 febbraio 2021.

In tale contesto, la richiesta regionale del 22 gennaio 2021 alla RMI di presentare la documentazione integrativa nel



termine perentorio di cui all'art. 27-bis, comma 3, cod. amb. aveva esaurito i propri effetti, perché maturata in una fase precedente, come detto superata dal riavvio il 23 febbraio 2021 di una nuova fase della verifica documentale.

- 11.2.2. Non potrebbe essere positivamente apprezzato nel merito nemmeno il secondo motivo di ricorso, con il quale viene messa in dubbio la sostenibilità economica dell'iniziativa imprenditoriale perché costruito su mere illazioni e su costrutti ipotetici e non attuali e, quindi, sfornito di prova (cfr. ex plurimis T.A.R. Milano, sez. III, 5 settembre 2023, n. 2047, secondo cui "la censura dedotta in forma dubitativa o di illazione è inammissibile, perché trasforma il giudizio amministrativo in un sindacato ufficioso di legittimità degli atti amministrativi").
- 12.1.1. Andando ora a trattare dei ricorsi proposti contro il PAUR, vanno preliminarmente affrontate sia le eccezioni di inammissibilità del ricorso R.G. n. 344/2023 proposto dal Comune di Sorgà, compendiate ai precedenti paragrafi 5.4.3 e 5.4.4, sia la connessa istanza di rimessione in termini formulata dal Comune ricorrente compendiata al paragrafo 5.4.5.

G. Sui ricorsi proposti avverso il PAUR.

12.1.2. Va disattesa l'eccezione, di cui al precedente paragrafo 5.4.3, di inammissibilità dei motivi di ricorso tesi a contrastare le valutazioni espressione della discrezionalità tecnica dell'Amministrazione.

Al riguardo, osserva il Collegio che la discrezionalità tecnica in questione attiene alle scelte assunte dalla Regione nel procedimento di VIA.

Si tratta di scelte che sono soggette al sindacato giurisdizionale, ancorché negli stretti limiti di cui più diffusamente si dirà al paragrafo 15.5.3.

12.1.3. L'eccezione di cui al precedente paragrafo 5.4.4, secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile perché proposto avverso il provvedimento di PAUR dell'11 gennaio 2023 senza che sia stato prima autonomamente impugnato il provvedimento di VIA favorevole rilasciato il 19 luglio 2022, si basa su un argomento di per sé fondato.

Infatti il Collegio condivide l'orientamento recentemente espresso dal Consiglio di Stato secondo cui "il PAUR non sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso comunque denominati rilasciati all'interno della conferenza di servizi, ma (pur presentando una propria autonomia sul piano effettuale), più limitatamente, li ricomprenderebbe" (Cons. Stato, sez. IV, 11 giugno 2024, n. 5241, paragrafo 5.5), da che ne deriva la conseguenza secondo cui il provvedimento di VIA (così come quello di AIA), in quanto dotato di autonoma efficacia lesiva rispetto al provvedimento di PAUR, deve essere espressamente impugnato in sede giurisdizionale entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 29 cod. proc. amm.. Da questo punto di vista, il Comune di Sorgà con il ricorso R.G. n. 344/2023 ha in effetti impugnato anche il provvedimento di VIA favorevole assunto il 19 luglio 2022, ma lo ha fatto oltre l'anzidetto termine di sessanta giorni, il che rende fondato l'argomento secondo cui il consolidamento del provvedimento di VIA sarebbe di per sé suscettibile di privare di interesse l'impugnazione del PAUR sotto i profili riguardati nel procedimento di VIA.

12.1.4. Ritiene tuttavia il Collegio che sussistano i presupposti considerati dall'art. 37 cod. proc. amm. per disporre, ora per allora, la rimessione in termini del Comune di Sorgà rispetto all'impugnazione del decreto regionale del 19 luglio 2022 recante il provvedimento di VIA favorevole.

Al riguardo il Collegio premette di condividere l'indirizzo della giurisprudenza amministrativa, al quale intende dare continuità, secondo cui "Nel processo amministrativo, la rimessione in termini per errore scusabile, di cui all'art. 37 c.p.a., introduce una deroga al principio cardine della perentorietà dei termini di impugnativa, ed è ammissibile solo 'in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto', quindi può essere riconosciuto solo se le ragioni di incertezza sono oggettive e sono ascrivibili di volta in volta alla oggettiva difficoltà di interpretare una norma o all'esistenza di contrasti giurisprudenziali, oppure alla particolare complessità della vicenda dedotta in giudizio o anche al comportamento equivoco, contraddittorio o comunque non lineare dell'amministrazione, idoneo ad ingenerare convincimenti non esatti o, comunque, un errore non imputabile al ricorrente." (Consiglio di Stato sez. V, 12 giugno 2024, n.5262).

Avuto riguardo a tali coordinate ermeneutiche, ritiene il Collegio che siano fondate le argomentazioni sulle quali il Comune di Sorgà ha fondato l'istanza di rimessione in termini (plurima autoqualificazione del decreto di VIA come atto endoprocedimentale, mancata indicazione dell'avviso prescritto dall'art. 3, comma 4, della L. n. 241 del 1990 circa la facoltà di impugnarlo né del termine, né dell'autorità cui è possibile ricorrere).

Rispetto alla mancata indicazione, nel provvedimento di VIA favorevole, del termine per impugnarlo, si richiama anche il consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa secondo cui "L'omessa indicazione, in calce al provvedimento amministrativo, dei termini e dell'autorità cui ricorrere, in violazione dell'art. 3, comma 4, della l. n. 241 del 1990, può, bensì, implicare, in caso di tardiva impugnazione, il riconoscimento dell'errore scusabile e la conseguente rimessione in termini, ma solo qualora, nel singolo caso concreto, sia apprezzabile una qualche giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell'atto, dovuta ad una situazione normativa obiettivamente ambigua o confusa, ad uno stato di obiettiva incertezza per le oggettive difficoltà di interpretazione di una norma, alla particolare complessità della fattispecie concreta, a contrasti giurisprudenziali o al comportamento dell'amministrazione idoneo, perché equivoco, ad ingenerare convincimenti non esatti, poiché, opinando diversamente, tale inadempimento formale si risolverebbe in una assoluzione indiscriminata dal termine di decadenza, con gravi riflessi sulla stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico" (T.A.R. Cagliari, sez. I, 25 ottobre 2024, n. 741 che richiama T.A.R. Bari, Sez. III, 23.2.2022, n. 289. Cfr. anche Consiglio di Stato, sez. VI, 26 settembre 2023, n. 8509 e i precedenti ivi richiamati).



Nel caso in questione, ad avviso del Collegio, è riscontrabile un comportamento dell'amministrazione idoneo a ingenerare il convincimento non esatto sulla natura del provvedimento di VIA favorevole, equivocamente prospettato dalla Regione come di rilievo solo endoprocedimentale.

- 12.1.5. Quanto statuito rispetto all'istanza di rimessione in termini del Comune di Sorgà, ridonda favorevolmente anche rispetto ai ricorsi avverso il PAUR proposti dalla Provincia di Mantova e dai Comuni di Castel d'Ario, San Giorgio Bigarello e Castelbelforte (rispettivamente, ricorsi R.G. n. 920/2023, n. 921/2023, n. 923/2023 e n. 924/2023), atteso che l'art. 37 cod. proc. amm. prevede che la rimessione in termini per errore scusabile possa essere disposta "anche d'ufficio". 12.2. Così deciso in ordine all'ammissibilità dei tutti i ricorsi in epigrafe indicati proposti avverso il PAUR, sempre via preliminare, il Collegio dà atto che, in conseguenza della riunione degli stessi, la verificazione disposta nei ricorsi già riuniti R.G. 409/2021 e 344/2023 proposti dal Comune di Sorgà assume rilievo anche rispetto alle impugnazioni proposte dalla Provincia di Mantova e dai Comuni di Castel d'Ario, San Giorgio Bigarello e Castelbelforte.
- 13. Così definite le questioni preliminari, i ricorsi R.G. n. 344/2023, n. 920/2023, n. 921/2023, n. 923/2023 e n. 924/2023 vanno accolti in ragione della fondatezza dell'argomento, comune a ciascuno di essi, che censura il difetto di istruttoria in ordine alla verifica della distanza minima del fondo della discarica dal livello di massima escursione della falda prescritta dal sub-paragrafo 2.4.2 dell'Allegato 1 al D. Lgs. n. 36 del 2003 (motivi quarto e quinto del ricorso del Comune di Sorgà R.G. n. 344/2023; motivi primo e secondo del ricorso R.G. n. 920/2023 della Provincia di Mantova; motivo undicesimo di ciascuno dei ricorsi R.G. 921/2023, n. 923/2023 e n. 924/2023 dei Comuni di Castel d'Ario, San Giorgio Bigarello e Castelbelforte.
- 14. I motivi riguardanti la distanza minima del fondo della discarica dal livello di massima escursione della falda.
- 14.1. Il Collegio ritiene fondati motivi di gravame, comuni a tutti i ricorsi avverso il PAUR, riguardanti la distanza minima del fondo della discarica dal livello di massima escursione della falda alla luce delle conclusioni cui è pervenuto il Verificatore, rispetto alle quali non ravvisa la necessità di disporre un supplemento di perizia.
- 14.2. Da questo punto di vista va quindi respinta l'istanza in tal senso formulata da RMB.
- 14.3. Ritiene in particolare il Collegio che vadano disattese le critiche mosse all'elaborato del Verificatore fondate sulla tesi secondo cui il modello idrogeologico ivi contenuto si fonderebbe sui dati, dichiaratamente inattendibili, ricavati dai piezometri realizzati dal Comune di Sorgà, altrettanto dichiaratamente, realizzati in modo non tecnicamente ortodosso.
- 14.4. Osserva al riguardo il Collegio che il Verificatore, rispetto a questa critica, ha preso posizione a pagina 61 della propria relazione nei seguenti termini: "Relativamente alla presenza di una falda idrica nel Livello litologico I, le relazioni presentate dai CTP di parte RMI spa e alla Relazione preliminare di verificazione evidenziano alcuni aspetti problematici, in parte condivisibili, ed in dettaglio: - l'esiguo numero di piezometri realizzati nel Livello litologico I (solamente 3); - la conseguente impossibilità di avere un quadro completo della superficie piezometrica della supposta falda freatica nel Livello litologico 1 sull'intero sedime della discarica in progetto; - la frequenza non elevata delle misure di soggiacenza; - la possibilità che alcuni dei piezometri comunali siano stati saltuariamente soggetti a infiltrazioni laterali perché ubicati in zone soggette a periodici allagamenti (tale situazione non è stata adeguatamente evidenziata nei dati piezometrici comunicati allo scrivente). In tale contesto sono da accogliere positivamente le disponibilità manifestate dai CTP a consentire la realizzazione di nuovi piezometri, auspicabilmente da definire, programmare e realizzare di concerto tra le parti che consentiranno di fugare ogni incertezza residua e approfondire le conoscenze sul quadro idrogeologico e piezometrico ad oggi ricostruito. La documentazione a corredo del progetto di discarica è in ogni caso da ritenersi incompleta poiché manca totalmente di indagini attendibili atte ad indagare e fugare ogni dubbio sulla presenza o meno di una falda idrica all'interno del Livello litologico 1. Allo stato delle conoscenze, bisogna comunque ritenere la presenza di una falda idrica nel Livello litologico 1 come altamente probabile: risultano quindi pienamente giustificate le preoccupazioni espresse dal Comune di Sorgà e da altri soggetti.'

Il Verificatore, alla pagina 71 della propria relazione, in risposta alle controdeduzioni di RMI ha ulteriormente precisato che "Un piezometro a tubo aperto, come quelli installati dal Comune di Sorgà e da RMI spa è una struttura molto semplice. Sostanzialmente si tratta di un tubo installato nel sottosuolo con una serie di aperture (filtri) in corrispondenza della parte satura che si vuole monitorare. Se il sottosuolo fosse stato non saturo o totalmente impermeabile come sostenuto dai CTP, tutti i piezometri sarebbero risultati asciutti o tuttalpiù avrebbero mostrato qualche centimetro di acqua di condensazione sul fondo. Tale situazione sarebbe stata riscontrata indipendentemente dal modo con cui è stato realizzato il perforo (foro di sondaggio o scavo) e dal relativo disturbo arrecato alla permeabilità del terreno. Se invece ci si trova in un mezzo non impermeabile contenente una falda idrica, i piezometri si riempiranno di acqua mettendosi in equilibrio con il livello freatico. Quello che mostrano i piezometri del Comune è, appunto, la presenza di diversi metri di acqua anche in periodi non irrigui e non piovosi. I livelli piezometri hanno oscillato in accordo tra loro, con le precipitazioni e con i livelli nel Canale Acque Alte: tale situazione è quindi compatibile con la presenza di una falda idrica."

14.5. Ritenuto di fare proprie le conclusioni del Verificatore, il Collegio - come anticipato - ritiene fondato l'argomento prospettato nei motivi dei ricorsi avverso il PAUR in ordine al difetto di istruttoria in relazione alla verifica del rispetto, da parte del progetto, della normativa tecnica posta dal più volte menzionato sub-paragrafo 2.4.2. dell'Allegato 1 al D. Lgs. n. 36 del 2003 nella parte in cui prescrive che "Il piano di imposta dello strato inferiore del sistema barriera di



fondo e sulle sponde deve essere posto al di sopra del tetto dell'acquifero confinato con un franco di almeno 1,5 m, nel caso di acquifero non confinato, al di sopra della quota di massima escursione della falda con un franco di almeno 2 m." 14.6. Ritiene al riguardo il Collegio che tale carenza progettuale non possa essere recuperata durante la fase di esecuzione dei lavori né durante la fase di gestione dell'impianto.

Infatti, l'avvio dei lavori e, a maggior ragione l'esercizio dell'attività in questione, presuppongono a monte il rispetto del sub-paragrafo 2.4.1. ("Criteri generali") dell'Allegato 1 al D. Lgs. n. 36 del 2003, secondo cui "L'ubicazione e la progettazione di una discarica per rifiuti non pericolosi e/o per rifiuti pericolosi devono soddisfare le condizioni necessarie per impedire l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque di falda e delle acque superficiali e per assicurare un'efficiente raccolta del percolato", e, di conseguenza, del già richiamato sub-paragrafo 2.4.2.

Vale a dire che l'aspetto delle cautele per evitare l'inquinamento della falda deve essere risultare già completamente definito a livello di progettazione, e cioè in una fase anteriore a quella esecutiva.

Da questo punto di vista, il potere, conferito dall'art. 29-octies cod. amb. all'autorità competente di riesaminare periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale (che è compresa nel PAUR), confermando o aggiornando le relative condizioni attiene a una fase successiva al rilascio del titolo autorizzativo.

Il potere di cui all'art. 29-octies cod. amb. non è quindi finalizzato a compensare le carenze progettuali originarie, ma opera al verificarsi di sopravvenienze, quali l'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili ("Best Available Techniques", BAT. Cfr. l'art. 29-octies, comma 2, primo periodo, cod. amb. secondo cui "Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione".

15. Sui restanti motivi proposti dal Comune di Sorgà.

I motivi del ricorso R.G. n. 344/2024 proposto dal Comune di Sorgà avverso il PAUR ulteriori rispetto al quarto e al quinto, ritenuti fondati, non sono suscettibili di positivo apprezzamento.

15.1. Quanto alle censure della parte in diritto sub "A" nella quale vengono richiamati *per relationem* e così riproposti i motivi del ricorso R.G. n. 409/2021, il Collegio ritiene di potere prescindere dall'eccezione di inammissibilità, di cui al precedente paragrafo 5.4.2, per violazione dell'art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm. atteso che, come esposto ai paragrafi 11.2, 11.2.1 e 11.2.2, tali motivi sono infondati nel merito.

Sono quindi infondate anche le medesime censure nella misura in cui il ricorrente ha inteso riproporle della parte in diritto sub "A" del ricorso R.G. n. 344/2023.

15.2. Andando ora a trattare dei motivi della parte in diritto sub "B", quanto al primo motivo con il quale si sostiene l'incompatibilità tra la previsione della discarica e le norme del Piano regionale di tutela delle acque si osserva quanto segue.

L'argomento su cui si fonda la censura deriva da quanto prevede il Piano regionale di tutela delle acque all'Allegato A2 "Indirizzi di piano", punto 3.6.3.3.4 ("Comuni e profondità verificate in base alle stratigrafie dei pozzi in prevalenza acquedottistici"), tabella 3.21 ("Acquifero multifalde della pianura veneta, profondità delle falde da sottoporre a tutela della provincia di Verona").

La tabella include il Comune di Sorgà tra quelli "nel cui territorio dovranno essere tutelate le falde acquifere pregiate". Ritiene il Collegio che la tutela alla quale il Piano si riferisce riguardi le sole falde acquifere pregiate (cioè suscettibili di uso potabile), qualora effettivamente ed attualmente presenti, con caratteristiche tali da renderle idonee al consumo umano, nel territorio dei Comuni elencati nella tabella.

Da questo punto di vista, l'inclusione del Comune di Sorgà nella tabella si giustifica perché un tempo il locale acquedotto era alimentato da un pozzo ivi realizzato, ma che successivamente è stato dismesso perché quell'acquifero non è più considerato pregiato.

Non essendo più presente nel territorio di Sorgà un acquifero pregiato, non osta alla realizzazione della discarica della RMI la previsione del PRGUS, che non consente la realizzazione di discariche nelle aree in cui il Piano di tutela acque ha individuato falde acquifere confinate pregiate da sottoporre a tutela per la produzione di acqua potabile.

Il fatto che vi sia la possibilità tecnica di potabilizzare l'acqua di falde non pregiate potrebbe in astratto rilevare qualora siano state previste iniziative in tal senso.

Tuttavia, rispetto all'acquifero del territorio di Sorgà, non vi sono evidenze circa interventi di potabilizzazione.

Anzi, Acque Veronesi, gestore del servizio idrico appositamente interpellato sul punto dalla Regione nel corso del procedimento, ha espressamente escluso la realizzazione di pozzi per l'approvvigionamento idrico pubblico nel territorio di Sorgà.

Il motivo va quindi disatteso.

15.3. Il secondo motivo, che per l'identità di argomento si va ora a trattare congiuntamente al ricorso per motivi aggiunti, riguarda l'autorizzazione rilasciata il 2 maggio 2023 dal Consorzio di Bonifica Veronese per lo scarico nella rete idraulica consortile delle acque provenienti dalle vasche di laminazione.

Il Comune di Sorgà sostiene che tale autorizzazione sarebbe stata rilasciata al di fuori dei presupposti previsti dall'art. 27-bis, comma 7-bis, cod. amb., secondo cui "Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli



abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo."

Il motivo non è fondato.

Osserva al riguardo il Collegio che il PAUR (a pagina 6) precisa che l'autorizzazione del Consorzio di Bonifica è stata rilasciata ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7-bis, cod. amb. "secondo le modalità e tempistiche definite dalla Conferenza nella seduta conclusiva", con ciò riferendosi alla Conferenza di servizi conclusiva del 30 agosto 2022.

Nel corso di tale Conferenza, il rappresentante del Consorzio aveva evidenziato che l'autorizzazione in parola presuppone la presentazione di un progetto esecutivo.

Si tratta, osserva il Collegio, di un'ipotesi espressamente considerata dall'art. 27-bis, comma 7-bis, cod. amb., che, appunto, consente di rilasciare i titoli necessari successivamente al PAUR qualora essi richiedano "un livello progettuale esecutivo".

La censura del Comune secondo cui il rilascio di tale autorizzazione presupporrebbe un progetto esecutivo è apodittica e generica, con la conseguenza che è inammissibile.

Risulta inoltre che il Consorzio ha rilasciato il titolo dopo avere ricevuto le integrazioni documentali richieste a RMI, le quali, ad avviso, del Collegio non possono ritenersi carenti alla luce della prescrizione n. 8 annessa all'autorizzazione sulla quota alla quale dovrà insistere il fondo delle vasche di laminazione, la quale integra il progetto, che risulta così completo anche sotto questo punto di vista.

Sotto altro aspetto, il fatto che l'iter procedimentale per il rilascio dell'autorizzazione del Consorzio abbia superato le scadenze indicate nel verbale della Conferenza di servizi del 30 agosto 2022 non inficia la legittimità del titolo poi rilasciato, atteso che la perentorietà dei termini alla quale si riferisce l'art. 27-bis, comma 8, cod. amb. non preclude all'Amministrazione di provvedere ancorché in ritardo, atteso che la norma da ultimo richiamata considera tutti i termini del procedimento perentori esclusivamente "ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241", e cioè nella prospettiva di tutelare il soggetto proponente (cfr. T.A.R. Marche, sez. I, 10 marzo 2021, n. 187).

15.4. Va disatteso anche il terzo motivo di ricorso, con il quale il Comune di Sorgà lamenta che il PAUR non comprenderebbe anche la concessione idraulica per la derivazione d'acqua dalla falda sotterranea di competenza del Genio Civile.

Verrebbe quindi in rilievo un'ulteriore violazione dell'art. 27-bis, comma 1, cod. amb., in base al quale "tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto" sono compresi nel PAUR (ferma l'eccezione di cui al successivo comma 7-bis).

Rileva al riguardo il Collegio che il Genio Civile non ha potuto rilasciare la concessione in argomento perché il Comune di Sorgà, pur sollecitato, senza giustificato motivo aveva omesso di pubblicare l'ordinanza di ammissione della domanda del proponente.

Il giudizio espresso nella Conferenza di servizi del 30 agosto 2022 di "impossibilità oggettiva" dal Genio Civile di istruire la pratica all'interno del procedimento di PAUR pare al Collegio attendibile, con la conseguenza che il provvedimento finale non può ritenersi illegittimo nel senso dedotto dal Comune ricorrente, la cui condotta ostativa è stata la causa del mancato rilascio della concessione di captazione idraulica.

Pare inoltre immune da vizi il giudizio, sempre espresso nella Conferenza di servizi del 30 agosto 2022, sulla natura non essenziale di tale concessione "ai fini della realizzabilità ed esercizio del progetto complessivo".

Da questo punto di vista, preso atto che la derivazione d'acqua richiesta sarebbe funzionale alla bagnatura piazzali e al lavaggio delle ruote degli automezzi, il Collegio ritiene convincente l'argomento difensivo della Regione secondo cui per i tali scopi è possibile impiegare metodi di approvvigionamento idrico alternativi rispetto alla derivazione di acqua sotterranea, come ad esempio l'utilizzo di autobotti.

15.5.1. Passando ora al sesto motivo di ricorso (il quarto e il quinto sono stati già trattati e riconosciuti nel loro complesso fondati), si osserva quanto segue.

La censura, che investe le prescrizioni definite in sede di VIA per temperare l'impatto del traffico indotto dalla discarica sulla viabilità comunale, non è fondata.

- 15.5.2. Al riguardo, il Collegio ritiene opportuno premettere quanto segue in ordine alla natura giuridica della VIA, in accordo con la ricostruzione operata nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 aprile 2024, n. 3204:
- la VIA si sostanzia non già in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell'opera programmata, bensì in un giudizio sintetico globale di comparazione tra il sacrificio ambientale imposto e l'utilità socio-economica procurata dall'opera medesima, tenendo conto anche delle alternative possibili e dei riflessi della c.d. opzione zero. Essa non è un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi di un



provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico-amministrativo, con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi, pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale) e privati (Cons. Stato, sez. VI, n. 4484 del 2018; sez. IV, n. 1240 del 2018; sez. V, n. 4928 del 2014; sez. V, 361 del 2013; sez. V, 3254 del 2012; sez. IV, n. 4246 del 2010);

- l'ampia latitudine della discrezionalità (istituzionale, amministrativa e tecnica) esercitata dall'amministrazione in sede di VIA, in quanto istituto finalizzato alla tutela preventiva dell'ambiente inteso in senso ampio, è giustificata alla luce dei valori primari ed assoluti coinvolti (Cons. Stato, sez. II, n. 3938 del 2014; Cons. Stato, sez. IV, n. 36 del 2014; sez. IV, n. 4611 del 2013; sez. VI, n. 3561 del 2011; Corte giustizia UE, 25 luglio 2008, causa C-142/07; Corte cost., n. 367 del 2007);
- in materia ambientale l'ampia ammissibilità di clausole prescrittive trova fondamento nell'ampia discrezionalità dei provvedimenti in tema di VIA (Cons. Stato, sez. IV, n. 1240 del 2018; sez. IV, n. 1392 del 2017; sez. V, n. 263 del 2015);
- un progetto che ricomprende vasta parte del territorio comunale non può che comportare la sua sottoposizione ad una serie ampia di prescrizioni a tutela di tutti quei beni che possono essere incisi dalla sua realizzazione (Cons. Stato sez. IV, n. 6862 del 2020; sez. VI n. 1 del 2004).
- 15.5.3. Quanto al tipo di sindacato esercitabile da parte del giudice amministrativo, l'orientamento della giurisprudenza è nel senso che:
- la relativa valutazione di legittimità giudiziale, escludendo in maniera assoluta il carattere sostitutivo della stessa, debba evidenziare la sussistenza di vizi rilevabili *ictu oculi*, a causa della loro abnormità, irragionevolezza, contraddittorietà e superficialità.

Invero, il giudizio di compatibilità ambientale quand'anche reso sulla base di criteri oggettivi di misurazione, pienamente esposti al sindacato del giudice amministrativo, è attraversato da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse all'esecuzione dell'opera, con la conseguenza che le scelte effettuate dall'Amministrazione si sottraggono al sindacato del giudice amministrativo ogniqualvolta le medesime non si appalesino come manifestamente illogiche o incongrue (Cons. Stato, sez. IV, n. 1240 del 2018; sez. IV, n. 1392 del 2017; sez. IV, n. 6190 del 23 giugno 2023);

- non è ammissibile la sostituzione, da parte del giudice amministrativo, della propria valutazione a quella riservata alla discrezionalità dell'amministrazione costituendo ipotesi di sconfinamento vietato della giurisdizione di legittimità nella sfera riservata alla P.A., quand'anche l'eccesso in questione sia compiuto da una pronuncia il cui contenuto dispositivo si mantenga nell'area dell'annullamento dell'atto (Cass. civ., 14 sez. un., nn. 2312 e 2313 del 2012; Corte cost., n. 175 del 2011; Cons. Stato, sez. VI, n. 871 del 2011);
- in base al principio di separazione dei poteri sotteso al nostro ordinamento costituzionale la cui declinazione nel processo amministrativo in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio si coglie nella tassatività dei casi di giurisdizione di merito sanciti dall'art. 134 cod. proc. amm. (Cons. Stato, sez. IV, 3892 del 2023; Ad. plen. n. 5 del 2015; Cass. civ., sez. un., n. 19787 del 2015) solo l'amministrazione è in grado di apprezzare, in via immediata e diretta, l'interesse pubblico affidato dalla legge alle sue cure e conseguentemente il sindacato sulla motivazione delle valutazioni discrezionali) deve essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto acquisiti e non può avvalersi di criteri che portano ad evidenziare la mera non condivisibilità della valutazione stessa.
- 15.5.4. Fatte queste premesse, ritiene il Collegio che non sia irragionevole la prescrizione n. 8 della VIA, espressione dell'anzidetto potere discrezionale dell'Amministrazione, che prevede, a carico di RMI, l'allargamento di un tratto di strada di via Bosco, ma entro la spesa 1.500.000 euro omnicomprensivi, dei quali peraltro il Comune di Sorgà ha già chiesto e ottenuto in pagamento un acconto di centomila euro.

Al riguardo, va anche annotato che la prescrizione n. 10 di cui alla VIA stabilisce a favore del Comune di Sorgà un ulteriore contributo economico a titolo di compensazione ambientale da destinarsi alla realizzazione di interventi a ristoro del disagio indotto dalla presenza dell'impianto.

15.5.5. La prescrizione n. 9, nel prevedere l'attivazione – a spese della RMI – di un impianto semaforico per governare in senso alternato il traffico lungo la strada che conduce all'impianto, oltre a essere anch'essa espressione non irragionevole di discrezionalità amministrativa, rispetta l'art. 110, comma 3, primo periodo, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"), secondo cui "Nelle strettoie con il senso unico alternato ed i cui imbocchi non sono visibili uno dall'altro o che distino più di 50 m, si deve porre in opera un impianto semaforico funzionante per l'intera giornata."

15.6. Con il settimo motivo, il Comune di Sorgà lamenta che la Regione non si sarebbe attivata per acquisire dai Vigili del Fuoco una specifica valutazione sulla rispondenza del progetto alla normativa tecnica introdotta dal Decreto Ministero dell'Interno 26 luglio 2022, entrata in vigore il 9 novembre 2022, nelle more del procedimento. Il motivo è infondato.

Rileva al riguardo il Collegio che nella Conferenza di servizi del 30 agosto 2022, fissata a conclusione dell'attività procedimentale finalizzata all'acquisizione dei titoli abilitativi richiesti, si è giustamente considerato che, a quella data, il



D.M. 26 luglio 2022 non era ancora in vigore, con la conseguenza che il procedimento di PAUR non è viziato per il fatto di non comprendere anche la valutazione dei Vigili del Fuoco resa ai sensi di tale normativa tecnica.

Ritiene inoltre il Collegio che l'Amministrazione, sotto un primo profilo, non sia incorsa nel vizio di difetto di istruttoria, atteso che sotto questo specifico aspetto ha chiesto ai Vigili del Fuoco un approfondimento.

Sotto un secondo profilo, ad avviso del Collegio l'Amministrazione ha correttamente operato a tutela dell'interesse pubblico protetto dal D.M. 26 luglio 2022 nell'apporre all'AIA, assunta il 15 dicembre 2022, la prescrizione n. 5 a carico del proponente affinché interloquisca con il competente Comando dei Vigili del Fuoco, prima di realizzare e gestire l'impianto, per verificare se e come vadano applicate alla fattispecie le specifiche tecniche del D.M. 26 luglio 2022.

Concludendo l'esame del motivo, la connessa censura secondo cui la Regione non avrebbe considerato lo specifico rischio di infiammabilità del car fluff, non è passibile di positivo apprezzamento, perché posta senza dedurre la violazione di norme specifiche.

15.7. Non è fondato nemmeno l'ottavo motivo di ricorso, che investe l'autorizzazione paesaggistica del 25 maggio 2022. Secondo il Comune di Sorgà, la Soprintendenza l'avrebbe rilasciata contraddicendo il proprio parere contrario espresso il 28 dicembre 2021.

Premette al riguardo il Collegio, in accordo con il consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa, che "L'autorizzazione paesaggistica è notoriamente espressione dell'ampia discrezionalità tecnica delle amministrazioni competenti al fine di garantire, nel bilanciamento di contrapposti interessi, il godimento e la tutela del bene protetto, censurabile solo per macroscopici vizi di illegittimità e travisamento dei fatti, o per inadeguatezza dell'istruttoria o della motivazione." (Consiglio di Stato sez. I, 4 marzo 2024, n.277. Cfr. anche ex plurimis T.A.R. Palermo, sez. IV, 26 marzo 2024, n.1078; T.A.R. Pescara, sez. I, 10 luglio, 2024, n. 207; T.A.R. Napoli, sez. VII, 29 aprile 2024, n.2838).

Fatta questa premessa, rileva il Collegio che i rilievi critici mossi dalla Soprintendenza il 28 dicembre 2021 riguardavano la versione originaria del progetto, che prevedeva lo stoccaggio temporaneo delle terre da scavo in aree sottoposte a tutela. La successiva determinazione favorevole investe invece il progetto integrato dalle prescrizioni del Comitato regionale VIA, che prevede lo stoccaggio temporaneo delle terre da scavo non più in aree sottoposte a tutela, ma in altro sedime esterno al perimetro del vincolo.

Detta determinazione dell'Autorità tutoria ha anche tenuto conto della rinnovata progettazione delle opere di mitigazione da parte del proponente, che ha recepito le osservazioni contenute nella predetta nota della Soprintendenza del 28 dicembre 2021.

In considerazione di tali evidenze procedimentali e degli anzidetti limiti del sindacato giurisdizionale in materia, sotto questo aspetto la condotta delle Amministrazioni coinvolte, ad avviso del Collegio, non è censurabile.

15.8. Va disatteso anche il nono motivo di ricorso, con il quale viene censurato il silenzio della Regione sulla richiesta del Comune di Sorgà di istituire una commissione di controllo sulla costruzione e gestione della discarica e di potervi partecipare.

Al riguardo, la Regione ha fondatamente eccepito che il decreto 15 dicembre 2022 n. 360 di rilascio dell'AIA, alla pagina 7, contiene un riscontro esplicito a tale richiesta nel senso di consentire la finalità di controllo mediante l'inclusione del Comune di Sorgà tra i destinatari delle comunicazioni cui l'impresa è tenuta.

Ritiene il Collegio che la soluzione individuata dalla Regione sia corretta, anche in considerazione del fatto che non è prevista dalla legge l'istituzione di una commissione di controllo del tipo di quella oggetto della richiesta del Comune ricorrente.

15.9. Con il decimo motivo, il Comune di Sorgà, censurando gli esiti della VIA, sostiene che, venendo in rilievo un territorio agricolo vocato storicamente alla coltivazione del riso, la realizzazione della discarica contrasterebbe con "le condizioni locali di accettabilità dell'impianto nel contesto territoriale" alle quali si riferisce il D. Lgs. n. 36 del 2003, all'Allegato I, paragrafo 2.1, secondo cui tali condizioni devono essere prese in considerazione ogni qual volta di tratti di individuare l'ubicazione di tali impianti.

Il Comune lamenta anche la violazione l'art. 10 delle NTA del P.T.R.C. del Veneto, che indica tra le finalità della pianificazione territoriale e urbanistica quella di limitare la trasformazione delle zone agricole per garantire la conservazione e lo sviluppo dell'agricoltura e il mantenimento delle diverse componenti del paesaggio agrario. Il motivo è infondato.

Al riguardo il Collegio, richiamando quanto già esposto ai paragrafi 15.5.2. e 15.5.3. sulla natura giuridica della VIA, sulle finalità cui tende e sui limiti alla sua sindacabilità in sede giurisdizionale, rileva che la Regione ha effettivamente svolto una valutazione sull'accettabilità dell'impianto nel contesto territoriale.

In particolare il Comitato regionale VIA, nel parere espresso sul progetto (cfr. pagina 26), ha preso atto dell'uso del suolo che caratterizza l'area: "il sito di progetto è caratterizzato da un'agricoltura a seminativi intensivi (mais) con qualche tratto a risaia. Si tratta di un sistema che impiega mezzi agricoli di grandi dimensioni (di terzisti) e prodotti chimici per i trattamenti. Nel sedime di progetto non si hanno risaie né produzioni DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG."

La doglianza circa la lamentata perdita di immagine nel territorio, oltre a essere proposta solo genericamente, risulta solo allegata ed è depotenziata dall'eccezione della Regione, rimasta insuperata, secondo cui il disciplinare di produzione "Riso Nano Vialone Veronese IGP" non contiene elementi ostativi al riconoscimento del marchio IGP per la coltura in



questione in caso di realizzazione del progetto.

Non si ravvisa nemmeno la violazione dell'art.10 delle NTA del P.T.R.C., trattandosi di una norma di indirizzo che non reca un puntuale divieto né un aprioristico giudizio di incompatibilità circa la realizzazione di discariche in zona agricola. 15.10. La questione di costituzionalità dell'art. 3, comma 3, della L.R. Veneto n. 45 del 2019 per violazione di una supposta "riserva di amministrazione", oltre che non rilevante (perché il ricorso può essere deciso sul presupposto della fondatezza del quarto e del quinto motivo) è anche manifestamente infondata.

Al riguardo, la Regione ha chiaramente illustrato che l'art. 15 del PRGRUS, nella versione applicabile *ratione temporis* alla fattispecie, non è stato introdotto dalla norma di rango legislativo di cui è stata dedotta l'illegittimità costituzionale ma è stata introdotto da un provvedimento amministrativo, e cioè dalla D.G.R. 9 agosto 2022 n. 988 "Approvazione dell'Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali a seguito della conclusione delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA). DGR n. 69/CR del 5/07/2022".

16. Sul ricorso proposto dalla Provincia di Mantova.

- 16.1. Così esaurito lo scrutinio dei ricorsi R.G. n. 409/2021 e n. 344/2023 proposti dal Comune di Sorgà, è ora possibile procedere all'esame del ricorso R.G. n. 920/2023 proposto dalla Provincia di Mantova.
- 16.2.1. Tale ricorso della Provincia di Mantova deve essere accolto in ragione della fondatezza del primo e del secondo motivo, che nella sostanza propongono censure sovrapponibili al quarto e al quinto motivo di ricorso R.G. n. 344/2023 del Comune di Sorgà avverso il PAUR.
- 16.2.2. Va solo precisato, quanto al primo motivo del ricorso della Provincia di Mantova, che il Verificatore ha accertato che la direzione di flusso idrico sotterraneo a scala regionale scorre approssimativamente lungo la direzione da nordovest a sudest, con la conseguenza che, rispetto ai pozzi acquedottistici della Provincia di Mantova, allo stato attuale delle conoscenze, non si rileva un rischio significativo di contaminazione legato alla realizzazione dell'impianto (cfr. pagina 64 della verificazione).
- 16.3. I restanti motivi del ricorso della R.G. n. 920/2023 proposto dalla Provincia di Mantova vanno invece disattesi.
- 16.4.1. Quanto al terzo motivo, con cui si contesta la legittimità del PAUR nella parte in cui prevede l'impiego di materiali inerti per coprire alla fine di ogni giornata il car-fluff smaltito si osserva quanto segue.
- 16.4.2. Ad avviso del Collegio, siffatto impiego di materiali inerti in luogo della copertura con materiale tecnico rientra nella nozione di "recupero" data dall'art. 183, comma 1, lett. t), cod. amb. ("qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero"). I materiali inerti così utilizzati non hanno cessato la qualifica di rifiuto, con la conseguenza che nella fattispecie non viene in rilievo l'applicazione dell'art. 184-ter ("Cessazione della qualifica di rifiuto"), cod. amb., né del D.M. 27 settembre 2022 n. 152 (adottato in attuazione dell'art. 184-ter, comma 2, cod. amb.), dei quali la Provincia di Mantova ha dedotto la violazione.
- 16.4.3. Quanto alla dedotta violazione del D.M. 5 febbraio 1998 in tema di recupero dei rifiuti non pericolosi sulla base di un titolo conseguito per il tramite di procedure amministrative semplificate, al Collegio pare convincente la considerazione espressa dal Comitato regionale VIA nel parere dell'1 giugno 2022 secondo cui "Il fatto che il recupero in procedura semplificata non preveda l'uso di rifiuti per la copertura giornaliera, non esclude che tale recupero possa essere perseguito in autorizzazione ordinaria, secondo le valutazioni riferibili al caso specifico."

Ne deriva che non è fondata nemmeno la censura che fa leva sul contenuto del D.M. 5 febbraio 1998.

16.4.4. Rileva inoltre il Collegio che l'attività di recupero in R5 di materiali inerti si svolge distintamente rispetto a quella di smaltimento in D1 di car-fluff.

Infatti nel progetto è previsto che nel corso della giornata lavorativa venga dapprima svolta l'attività di smaltimento del car fluff, solo conclusa la quale tale rifiuto sarà coperto dal materiale inerte.

Inoltre sono previsti box distinti per lo stoccaggio delle due tipologie di rifiuti, segnalati da apposita cartellonistica, ed è prevista una distinta contabilizzazione dei quantitativi conferiti (cfr. i punti 3.4 e 49.2 dell'Allegato A all'AIA di cui al decreto 15 dicembre 2022).

Va quindi disattesa anche la censura secondo cui il PAUR permetterebbe di gestire l'impianto in assenza di un'adeguata distinzione tra la filiera del car-fluff e quella degli inerti.

16.5. Il quarto motivo investe l'impatto sui territori dei Comuni di San Giorgio Bigarello e di Castel d'Ario derivante dal traffico pesante indotto dall'impianto.

La censura è infondata, avuto riguardo al fatto che il Comitato regionale VIA ha valutato approfonditamente gli aspetti viabilistici, anche alla luce delle osservazioni presentate dai Comuni del Mantovano interessati (cfr. il parere 1 giugno 2022, pagg. 77 e ss.).

Ritiene il Collegio che le valutazioni del Comitato regionale VIA, recepite nel provvedimento di VIA favorevole e poi comprese nel PAUR, si siano svolte sulla base di un'adeguata istruttoria e nel rispetto delle coordinate ermeneutiche di cui si è dato conto al precedente paragrafo 15.5.2. sulla natura giuridica della VIA.



16.6. Il quinto motivo, con il quale viene censurato il mancato svolgimento della valutazione di impatto sanitario (VIS) di cui all'art. 5, comma 1, lett. *b-bis*), cod. amb., non è fondato.

Al riguardo, ritiene il Collegio che il procedimento in questione, riguardando un impianto da realizzarsi nel territorio del Veneto, non sia soggetto all'applicazione delle "Linee guida per la componente salute pubblica negli studi di impatto ambientale e negli studi preliminari ambientali" adottate dalla Regione Lombardia con la D.G.R. 8 febbraio 2016 n. 4792, che intessano interventi localizzati sul territorio di quella Regione.

Piuttosto, alla fattispecie risulta applicabile l'art. 17 ("Impatti ambientali interregionali"), comma 2, della L.R. Veneto 18 febbraio 2016 n. 4 ("Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale"), secondo cui "Nel caso di progetti di impianti, opere o interventi che possano avere impatti rilevanti sul territorio di Regioni confinanti, la struttura competente per la VIA è tenuta a darne immediata comunicazione alla Regione confinante, nonché agli enti locali interessati dagli impatti, al fine di acquisirne i pareri, secondo le modalità di cui all'articolo 30 del Decreto legislativo." (la L.R. Veneto n. 4 del 2016 è stata abrogata e sostituita dalla L.R. 27 maggio 2024 n. 12, ma è applicabile alla fattispecie ratione temporis).

Nella fattispecie, la Regione Veneto ha coinvolto nel procedimento la Regione Lombardia e gli Enti locali lombardi interessati.

Sotto altro assorbente aspetto, nel corso del procedimento non sono emersi elementi tali da fare emergere potenziali impatti sulla salute umana derivanti dall'esercizio della discarica in argomento, rispetto al quale le Linee guida adottate con decreto del Ministro della Salute non richiedono l'obbligo di effettuare una valutazione di impatto sanitario.

- 16.7. Infine il sesto motivo, sulla ritenuta incompatibilità tra la discarica con la produzione di riso pregiato nella zona, va disatteso perché nella sostanza propone censure sovrapponibili al decimo motivo di ricorso R.G. n. 344/2023 del Comune di Sorgà avverso il PAUR, del quale è stata dimostrata l'infondatezza al precedente paragrafo 15.9.
- 17. Sui ricorsi proposti dai Comuni mantovani di Castel d'Ario, di San Giorgio Bigarello e di Castelbelforte.
- 17.1. Così statuito in ordine al ricorso R.G. n. 920/2023 proposto dalla Provincia di Mantova è ora possibile procedere allo scrutinio congiunto dei ricorsi R.G. n. 921/2023, n. 923/2023 e n. 924/2024 proposti, rispettivamente, dai Comuni mantovani di Castel d'Ario, di San Giorgio Bigarello e di Castelbelforte.
- 17.2. Tali ricorsi vanno accolti in ragione della fondatezza dell'undicesimo motivo di ciascuno di essi, che nella sostanza propone censure sovrapponibili al quarto motivo del ricorso R.G. n. 344/2023 proposto dal Comune di Sorgà, ritenuto fondato.
- 17.3. I restanti motivi di ciascuno dei ricorsi dei tre Comuni mantovani non sono invece fondati.
- 17.4. Il primo motivo, con il quale è stata dedotta la violazione dell'art. 27-bis cod. amb. sulla mancata archiviazione dell'istanza a seguito delle modifiche progettuali, va disatteso perché ripropone censure sovrapponibili a quelle proposte dal Comune di Sorgà con il primo motivo del ricorso R.G. n. 409/2021, del quale è stata dimostrata l'infondatezza ai precedenti paragrafi 11.2.1 e 11.2.2 ai quali si rinvia.
- 17.5. Rispetto al secondo motivo di ciascuno dei tre ricorsi, sulle criticità viabilistiche, valgono le medesime considerazioni al precedente paragrafo 16.5, cui si rinvia, sulla non fondatezza del quarto motivo del ricorso R.G. n. 920/2023 proposto dalla Provincia di Mantova, che si fonda sul medesimo argomento.
- 17.6.1. Non è fondato nemmeno il terzo motivo di ciascuno dei tre ricorsi, con cui viene lamentata la mancata inclusione tra le Amministrazioni interessate di cui all'art. 27-bis, comma 2, cod. amb. del Comune di Castelbelforte, del Consorzio di Bonifica Territori del Mincio e dell'A.N.A.S.
- 17.6.2. Osserva al riguardo il Collegio che il Comune di Castelbelforte ha compiutamente partecipato al procedimento allo stesso modo di un'Amministrazione "interessata" ai sensi della norma da ultimo indicata.

In particolare, il Comune di Castelbelforte ha proposto osservazioni che la Regione ha considerato, sia a riguardo degli aspetti viabilistici sia a riguardo di quelli idrogeologici (cfr. il parere del Comitato regionale VIA dell'1 giugno 2022, rispettivamente alle pagine 53 e 58).

Per quanto riguarda gli aspetti viabilistici, l'itinerario che il Comitato regionale VIA individuato come preferibile non interessa il territorio di Castelbelforte.

- 17.6.3. Il Consorzio di Bonifica Territori del Mincio ha esso stesso comunicato che la competenza al rilascio di autorizzazioni allo scarico nel Canale Acque Alte Mantovane appartiene all'AIPO, con la conseguenza che tale ente consortile non è qualificabile alla stregua di Amministrazione interessata (cfr. il parere del Comitato regionale VIA dell'1 giugno 2022, pagina 48).
- 17.6.4. Quanto alla posizione di A.N.A.S. che ha competenza sulla strada SS 10 Padana Inferiore, il Collegio non ravvisa in capo alla stessa la titolarità di un interesse qualificato a essere coinvolta nel procedimento.
- Infatti il progetto si limita a considerare quell'arteria stradale tra i percorsi per raggiungere la discarica, senza ipotizzarne un utilizzo sensibilmente più intenso da quello ordinario, tale da interferirne con la gestione né con l'utilizzo da parte della collettività.
- 17.7. Rispetto al quarto motivo di ciascuno dei tre ricorsi, sulla presenza del campo pozzi di San Giorgio Bigarello a circa 2,7 Km di distanza dal sito di progetto, vale quanto precisato al paragrafo 16.2.2 trattando del primo motivo del ricorso della Provincia di Mantova, sulla circostanza accertata dal Verificatore secondo cui, allo stato attuale delle conoscenze,



non vi sono evidenze di possibili interferenze tra la falda acquifera del territorio di Sorgà e il predetto campo pozzi in territorio mantovano.

Risulta peraltro che il Comitato regionale VIA ha affrontato la questione giungendo alle stesse conclusioni del Verificatore (cfr. pagina 39 del parere dell'1 giugno 2022).

Da questo punto di vista, non avendo ravvisato criticità rispetto a pozzi distanti 2,7 km, non sembra irragionevole la scelta del Comitato regionale VIA di non indagare eventuali rischi riferiti a pozzi collocati a una distanza maggiore. Il motivo va quindi disatteso.

17.8.1. Va disatteso anche il quinto motivo, che contiene due censure.

Con la prima censura, ciascuno dei tre Comuni mantovani lamenta la mancata considerazione del rischio alluvionale, con particolare allo specifico Piano di gestione adottato dalla Regione Lombardia.

La doglianza è infondata atteso che il Comitato regionale VIA ha espressamente considerato il "Piano di Gestione Rischio Alluvioni", redatto dal Distretto Idrografico, e la pianificazione di settore della Regione Lombardia, ed è giunto alla conclusione che il progetto non impatta negativamente con incrementi delle portate in arrivo alla rete idrografica (cfr. pagina 67 del parere dell'1 giugno 2022).

17.8.2. Con la seconda censura, si lamenta la mancata considerazione dell'impatto acustico determinato dal traffico pesante indotto dall'impianto.

Anche questa doglianza è infondata atteso che viene in rilievo un aspetto invece considerato dal Comitato regionale VIA che è giunto alla conclusione, che il Collegio ritiene rispettosa delle coordinate ermeneutiche di cui al precedente paragrafo 15.5.2., secondo cui l'incidenza sul flusso del traffico generato non pare significativa (pagina 83 del parere dell'1 giugno 2022), anche rispetto alle emissioni in atmosfera (pagina 72 del parere) e rispetto al rumore (pagina 83 del parere).

17.9. Il sesto motivo, sulla mancata valutazione dell'impatto sanitario, ricalca le censure proposte con il quinto motivo del ricorso R.G. n. 920/2023 della Provincia di Mantova, ritenuto infondato.

Per le stesse ragioni esposte al precedente paragrafo 16.6, cui si rinvia, va respinto anche l'omologo motivo proposto da ciascuno dei tre Comuni mantovani.

17.10. Non è passibile di positivo apprezzamento nemmeno il settimo motivo di ciascuno dei ricorsi proposti dai Comuni del Mantovano, con il quale viene censurato il mancato svolgimento della valutazione di incidenza prevista dall'art. 5 comma 1, lett. b-*ter*), cod. amb., che si renderebbe necessaria perché il sito di progetto sarebbe prossimo ad un corridoio verde.

Il motivo è infondato, atteso che l'aspetto in questione è stato indagato tramite una relazione tecnica dell'Unità organizzative regionale competente in materia di VINCA (cfr. pagine 76 e 77 del parere del Comitato regionale VIA dell'1 giugno 2022).

17.11. È infondato anche l'ottavo motivo, sulla presenza nel Comune di Sorgà di un acquifero pregiato.

La censura riprende quella proposta dal Comune di Sorgà con il primo motivo del ricorso R.G. n. 344/2023, che è stato ritenuto infondato per le motivazioni di cui al precedente paragrafo 15.2, al quale si rinvia.

17.12. Il nono motivo di ciascuno dei ricorsi dei Comuni mantovani, sovrapponibile al secondo motivo del ricorso R.G. n. 344/2023 del Comune di Sorgà sull'autorizzazione idraulica del Consorzio di Bonifica Veronese, va parimenti disatteso per le ragioni di cui al precedente paragrafo 15.3.

17.13. Lo stesso dicasi per il decimo motivo, che ricalca il terzo motivo del ricorso R.G. n. 344/2023 del Comune di Sorgà sulla concessione derivazione d'acqua di competenza del Genio civile.

In particolare, l'infondatezza deriva dalle stesse argomentazioni spese al precedente paragrafo 15.4, cui si rinvia.

17.14. Avendo il Collegio ritenuto fondato l'undicesimo motivo di ciascuno dei ricorsi dei Comuni mantovani, è possibile passare all'esame del dodicesimo motivo, sovrapponibile al settimo motivo del ricorso R.G. n. 344/2023 del Comune di Sorgà, sulla omessa valutazione dei presidi antincendio da parte dei Vigili del Fuoco.

Il motivo va disatteso sulla scorta di quanto già statuito al precedente paragrafo 15.6, cui si rinvia.

17.15. È infondato anche il tredicesimo motivo di ciascuno dei ricorsi dei Comuni mantovani, sovrapponibile all'ottavo motivo del ricorso R.G. n. 344/2023 del Comune di Sorgà sul parere favorevole espresso dalla Soprintendenza, per le ragioni di cui al precedente paragrafo 15.7, cui si rinvia.

17.16. Infine va disattesa anche la questione di legittimità costituzionale proposta con il quattordicesimo motivo di ciascuno dei ricorsi dei Comuni mantovani.

Si tratta della medesima questione posta con l'undicesimo motivo del ricorso R.G. n. 344/2023 del Comune di Sorgà su cui il Collegio si espresso al precedente paragrafo 15.10 nel senso della irrilevanza e della manifesta infondatezza. *H. Conclusioni*.

18.1. In conclusione, il ricorso R.G. n. 409/2021 proposto dal Comune di Sorgà va dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

18.2. I ricorsi avverso il PAUR (e avverso i provvedimenti in esso compresi) proposti dal Comune di Sorgà (R.G. n. 344/2023), dalla Provincia di Mantova (R.G. n. 920/2023), dal Comune di Castel d'Ario (R.G. n. 921/2023), dal Comune di San Giorgio Bigarello (R.G. n. 923/2023) e dal Comune di Castelbelforte (R.G. n. 924/2023) vanno accolti sotto il



profilo del difetto di istruttoria in relazione alla lacunosità dell'accertamento del rispetto della distanza minima tra il fondo della discarica e la falda acquifera, considerata dall'Allegato 1 al D. Lgs. n. 36 del 2003.

18.3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

18.4. Le spese di verificazione, da porre definitivamente a carico della Regione Veneto, di RMI e di RMI, in solido tra loro, si liquidano in complessivi euro 10.230,27# (al lordo della ritenuta d'acconto e incluso anche l'anticipo forfettario di euro 1.000,00# già corrisposto dagli Enti locali ricorrenti), come da richiesta di liquidazione depositata dal Verificatore l'11 ottobre 2024, che il Collegio ritiene congrua in relazione a quanto prevede l'art. 19 del D.M. 30 maggio 2002 ("Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale.").
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, e successivamente riuniti, così dispone:

- a) dichiara il ricorso R.G. n. 409/2021 proposto dal Comune di Sorgà inammissibile per carenza di interesse;
- b) accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso R.G. n. 344/2023 proposto dal Comune di Sorgà, il ricorso R.G. n. 920/2023 proposto dalla Provincia di Mantova, il ricorso R.G. n. 921/2023 proposto dal Comune di Castel d'Ario, il ricorso R.G. n. 923/2023 proposto dal Comune di San Giorgio Bigarello e il ricorso R.G. n. 924/2023 proposto dal Comune di Castelbelforte;
- c) condanna la Regione Veneto, la società Rottami Metalli Italia RMI S.p.A e la società R.M.B. S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* a pagare, in solido tra loro, la somma di euro 3.000,00# (tremila/00), oltre accessori di legge, se dovuti, a ciascuna delle parti Comune di Sorgà, Provincia di Mantova, Comune di Castel d'Ario, Comune di San Giorgio Bigarello, Comune di Castelbelforte e Provincia di Verona;
- d) pone definitivamente a carico della Regione Veneto, della società Rottami Metalli Italia RMI S.p.A e della società R.M.B. S.p.A., in solido tra loro, le spese della verificazione, che si liquidano in complessivi euro 10.230,27#, al lordo della ritenuta d'acconto e incluso anche l'anticipo forfettario di euro 1.000,00# già corrisposto dagli Enti locali ricorrenti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

(Omissis)

